

redigere un articolo che possa soddisfare e gli uni e gli altri; quindi non ci veggo altro mezzo che quello di sospendere per ora la deliberazione di questo articolo, e di inviarlo alla Commissione, la quale istrutta dei fatti più precisi della Sardegna, mediante quelle nozioni che siano per occorrere a darsene tanto dal Ministero che dai deputati inviati dalla Sardegna, potrà tenere il dovuto conto delle speciali circostanze del fatto, e redigere in conseguenza in modo equo, giusto e corrispondente così alla comune intenzione della Camera e del Ministero l'articolo di cui si tratta.

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposizione sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la metto ai voti.

(La Camera approva.)

**MICHELINI.** Pregherei il signor presidente d'indicare l'ora in cui deve radunarsi la Commissione, e d'invitare alcuni deputati sardi ad intervenire onde dare le opportune nozioni di fatto.

**DESPINE, relatore.** Je propose demain à midi.

**PRESIDENTE.** Pare troppo tardi. . .

**BRONZINI-ZAPPELLONI.** Io proporrei per domani alle 10.

**PRESIDENTE.** La Commissione adunque è invitata a radunarsi domani alle 10: si pregano alcuni dei deputati sardi d'intervenirvi.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

- 1° Relazioni di Commissioni che si troveranno in pronto;
- 2° Interpellanza del deputato Sulis al ministro dell'interno;
- 3° Seguito della discussione sul progetto di legge per la verificaione dei pesi e misure;
- 4° Sviluppo delle proposizioni presentate dai deputati Quaglia e Bottone;
- 5° Discussione del progetto di legge per le pensioni e giubilazioni militari.

## TORNATA DEL 15 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Continuazione della discussione del progetto di legge per la verificaione dei pesi e misure — Relazione della Commissione sull'articolo 20 ad essa rinviato — Approvazione degli articoli 20, 21 e 22 — Emendamenti dei deputati Polto, Bertini, Demaria e Michelini all'articolo 25 sui pesi medicinali — Osservazioni dei deputati Despina relatore, e Fiorito — Approvazione dell'articolo emendato dal deputato Demaria, e quindi dell'intera legge — Interpellanze del deputato Sulis al ministro dell'interno sovra alcuni provvedimenti in Sardegna — Mozione del deputato Pateri sulla riorganizzazione della guardia nazionale di Moncalieri, e risposta del ministro dell'interno — Sviluppo e presa in considerazione del progetto di legge del deputato Quaglia per un premio a destinarsi all'autore di un trattato sulla razza cavallina — Sviluppo e presa in considerazione del progetto di legge del deputato Bottone sul prezzo d'abbonamento ai giornali — Discussione del progetto di legge sulle pensioni militari — Considerazioni del deputato Quaglia — Cenni del ministro della guerra — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamenti dei deputati Menabrea, Dabormida e Bertolini all'articolo 2 — Osservazioni del regio commissario Di Pettinengo — Obbiezioni dei deputati Chiò, Farina e Lanza.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI, segretario,** dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**ARNULFO, segretario,** espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2429. Molti abitanti di Saluzzo narrano che, in forza del diritto di bannalità coattiva di cui godono alcuni proprietari di mulini, è loro proibito di far macinare granaglie altrove che ai detti mulini e d'introdurre farine nel territorio, sotto pena di scudi 20 per ogni contravvenzione; dimostrano che questa reliquia di feudalismo è causa in quella città di continui danni; ricorrono perciò alla Camera affinché provveda che sia da tutto il Piemonte sradicata ogni specie di bannalità.

2430. Boeris Andrea, usciere del regio Consiglio dell'in-

tendenza generale di Vercelli, chiede che siano autorizzati gli uscieri giurati dei Consigli d'intendenza ad eseguire gli atti di citazione, intimazione e notificazione nelle cause che si ventilano nanti tali magistrati.

2431. Agrato Secondo, residente in Vercelli, fabbricatore di maschere di tela incerata all'uso di Venezia, narrando che il Governo colla proibizione delle maschere in questi ultimi due carnevali annientò la sua industria e ridusse all'estrema miseria la sua famiglia, implora un risarcimento per le perdite sofferte.

2432. Peyrone Giovanni Bartolommeo, vecchio militare dell'esercito francese, chiede d'esser reintegrato nella sua pensione.

2433. Bertorello Caterina, da Rifredo, narra che suo ma-

rito Giovanni Battista Bertorello dovette far parte della leva straordinaria sulla classe 1825, benchè avesse il padre infermo, e non gli mancasse salvo un mese a compiere i 50 anni; che poi il Consiglio di leva lo mandava cancellare dai ruoli del 14° reggimento con dispaccio 12 maggio 1849, ma che moriva tuttora al servizio nello spedale di Sarzana il 28 stesso mese, lasciando essa ricorrente e due figli senza mezzi di sussistenza. Chiede che la Camera gli assegni qualche sussidio onde non essere costretta di mendicare.

**ATTI DIVERSI.**

(La Camera non essendo in numero si procede all'appello nominale, il quale però viene interrotto dacchè sorvengono deputati a comporre il numero richiesto per deliberare.)

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

**BRONZINI-ZAPPELLONI.** Colla petizione 2394, il cui sunto è stato letto nella tornata dell'11 corrente mese, Marianna Isola, di San Giorgio Canavese, sollecita l'intervento della Camera per la pronta definizione di un procedimento criminale da essa istituito presso il tribunale di prima cognizione d'Ivrea, in seguito a ferimenti e percosse ricevute da persone ivi da essa indicate: siccome quest'affare riflette la pronta amministrazione della giustizia criminale, e vi potrebbe essere utile ingerenza del signor ministro di grazia e giustizia onde vedere se per caso vi fosse abuso o indolenza per parte di alcuni funzionari da esso dipendenti, così io prego la Camera a volerla decretare d'urgenza, come l'oggetto stesso della domanda persuade.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**BERTINI.** Sebbene la Camera abbia deliberato che tutte le petizioni riflettenti militari vengano dichiarate d'urgenza, ad ogni buon fine io prego che sia fra quelle anche notata la petizione avente il n° 2432, colla quale Peyrone Giovanni Bartolommeo, di Rifredo (Saluzzo), d'anni sessantasette, antico soldato di Napoleone I, in vista delle riportate onorevoli ferite, ricevette una pensione di lire 100, la quale nel 1814 venne ridotta a lire 45, epperò insufficiente per i suoi bisogni.

Pregherei eziandio la Camera a voler dichiarare d'urgenza un'altra petizione, segnata col n° 2433, della vedova Caterina Bertorello, pure di Rifredo, il cui marito Giovanni Battista non doveva far parte del contingente della classe 1825, per esser figlio unico di padre quinquagenario ed infermiccio, come ebbe in seguito a riconoscere il Consiglio di leva con dispaccio del 12 maggio 1849, ordinandone la cancellatura dai ruoli; ma egli moriva pochi giorni dopo il disastro di Novara nello spedale di Sarzana, lasciando un padre infermo, incapace di procacciarsi il vitto, due ragazzi e la ricorrente. Questa povera vedova, vittima dell'errore da cui nacque la morte del suo marito, è meritevole di pietoso riguardo.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Si fa omaggio alla Camera di varii esemplari di una raccolta d'articoli scritti da alcuni giornali in difesa di monsignor Artico.

L'ordine del giorno porta relazioni di Commissioni che sono in pronto.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA VERIFICA DEI PESI E DELLE MISURE.**

**PRESIDENTE.** Non essendovi in pronto alcuna relazione, l'ordine del giorno porterebbe le interpellanze del deputato Sulis al ministro dell'interno, ma siccome non è ancora presente il ministro, passeremo al seguito della discussione del progetto di legge per la verificaione dei pesi e misure.

La Camera era rimasta all'articolo 20, e lo aveva mandato alla Commissione onde accomodarne la redazione. Dopo le osservazioni dei deputati della Sardegna, il relatore ha presentata la seguente redazione concertata nella Commissione:

« Art. 20. L'editto 11 settembre 1845 sul sistema metrico avrà forza di legge in Sardegna a cominciare dal 4° aprile 1850. Così sarà pure del regolamento del 6 settembre 1848 concernente la fabbricazione dei pesi e misure, e le altre disposizioni emanate in seguito dell'editto 11 settembre 1845.

« L'editto del 1° luglio 1844 e le altre leggi e disposizioni che ne dipendono sono abrogate.

« Tuttavia i pesi e misure ed istromenti da pesare stabiliti in forza di questo editto e delle leggi e disposizioni relative che avranno ricevuto il marchio di verificaione prima della fine di marzo 1850, saranno ammessi alla verificaione periodica. »

Il relatore ha la parola.

**DESPINE, relatore.** La Commission s'est réunie ce matin avec MM. les députés sardes pour s'entendre sur la rédaction à donner au dernier période de l'article 20.

D'après les explications qui ont été données respectivement, il est résulté :

1° Que la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1844 a bien autorisé à vendre d'après les dénominations anciennes de *palme*, de *livre*, etc., lesquelles ne forment pas des multiples ou sous-multiples des unités principales; mais que les poids et mesures employés à cet effet sont réellement des multiples et sous-multiples. Ainsi, par exemple, on peut bien vendre ou acheter à la livre de quatre hectogrammes, mais pour faire ce poids il faut réunir ensemble des poids de deux hectogrammes ou de l'hectogramme, et il n'existe pas un poids qui représente à lui seul quatre hectogrammes;

2° Que les poids et mesures introduits en Sardaigne ayant été établis dans les formes, dimensions, alliages et matières adoptées en France, il arrive que toutes ne sont pas entièrement conformes à ce que prescrit le règlement sur la fabrication du 6 septembre 1848; en sorte que si la nouvelle loi n'accorde pas une tolérance à ce sujet il peut en résulter des difficultés dans la vérification;

3° Que dans cet état de choses, et surtout en considération de la forte dépense faite en Sardaigne pour les poids et mesures introduits depuis 1845, il n'y a aucun inconvénient à maintenir, jusqu'à ce qu'ils soient hors de service, l'usage de ces poids et mesures.

En conséquence la Commission et MM. les députés sardes m'ont chargé de vous proposer l'acceptation de la suppression des quatre derniers mots de l'article, laquelle satisfait à tous les intérêts. Elle propose en outre de mettre le mot *marchio* à la place de *ponzone*, et celui *periodica* à la place de *annua*. L'article serait donc rédigé comme l'a indiqué M. le président.

**PRESIDENTE.** Domando se questa nuova redazione della Commissione è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(La Camera approva.)

L'articolo 21 è così concepito :

« Sono parimente abrogate in terraferma tutte le leggi sui pesi e misure anteriori all'editto 11 settembre 1845. »

Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Leggo l'articolo 22 :

« Il Regolamento concernente il servizio della verificaazione e tutti gli altri regolamenti relativi all'esecuzione della legge 11 settembre 1845, di quella sulla fabbricazione del 6 settembre 1848, e della presente, saranno approvati con decreti reali. »

Se niuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

L'articolo 23 è così concepito :

« Dal 1° gennaio 1852 sarà obbligatorio il sistema metrico decimale per i pesi e per le misure medicinali. »

A quest'articolo il deputato Polto propone il seguente emendamento :

« L'applicazione del sistema metrico decimale ai pesi ed alle misure medicinali verrà determinato con apposita legge. »

Il deputato Polto ha la parola per svolgere la sua proposta.

**POLTO.** Nel prendere la parola intorno a quest'articolo del progetto che si sta discutendo non è certamente mio pensiero di oppormi al principio dal quale quest'articolo stesso discende. Non ignoro che la necessità dell'uniformità dei pesi e misure, siccome ha prodotto questa legge stessa, così la legge non poteva non aver riguardo a tutti i casi che alla medesima sarebbero stati soggetti. Ma avverto che se riconosco la giustizia del principio al quale o secondo il quale è informata la legge nei casi di transazione ordinaria, questo principio stesso contiene alcuni elementi rispetto ai pesi e misure medicinali; sicchè io credo che quest'articolo, riflettendo oggetti determinati, possa meritare qualche eccezione. Primieramente io osserverò che vi passa una grandissima diversità fra le relazioni che esistono fra coloro che vendono e quelli che comprano, e le relazioni che esistono in ciò in cui intervengono i pesi medicinali.

Le relazioni nelle transazioni ordinarie possono venire benissimo regolate da una legge che ne definisca i limiti e ne statuisca i punti di pubblica guarentigia; ma nelle circostanze alle quali si riferiscono i pesi e misure medicinali, vi ha un terzo elemento il quale deve essere preso in seria disamina, ed è lo stato sanitario dello stesso malato, il quale stato sanitario costituisce un elemento che, secondo me, non si trova compreso in quello su cui si fonda il principio donde la legge deriva.

Notiamo, o signori, che qui non si tratta nè di far ragione a chi vende nè a chi compra, ma bensì di rimarcare che vi interviene tra chi vende, e chi compra un interesse vitalissimo che è quello dell'esistenza di un terzo; esistenza la quale può venire compromessa dall'osservanza o non delle prescrizioni della legge medesima. Questo io dico in ordine generale sul principio, il quale se in parte ha anche tratto alla legge che stabilisce provvedimenti sui pesi e misure medicinali, in parte nasconde e comprende una ragione, un elemento proprio, particolare, che non può essere disconosciuto dalla Camera, mentre sta sancendo una legge generale.

Venendo ora un poco più al particolare, egli è evidente che se le circostanze le quali rendevano necessaria una legge per introdurre un'uniformità di pesi e misure nella transazione ordinaria, tuttavia in ciò che ha rapporto ai pesi e mi-

sure medicinali, vi sono condizioni che debbono essere menzionate per poterne intendere l'opportunità o non.

Primieramente io osservo che nella legge considerata per rapporto alle transazioni ordinarie, si moderano gl'interessi per modo che colui che si trova a patirne danno certamente può venirne risarcito. Ma, o signori, si dirà forse lo stesso nel caso degli ammalati che debbono ricevere i medicamenti secondo queste norme della nuova legge? Del danno che l'ammalato può patirne, chi è che lo risarcisce? Il denaro non può risarcirlo certamente della morte: ed una volta il danno recato, il danno è permanente ed irreparabile.

Dunque uno dei primi motivi per i quali io dissentirei circa l'opportunità di questa legge, si è appunto in quanto che il danno che risulterebbe dall'infrazione di tal legge non è così agevolmente riparabile come lo sono i danni che deriverebbero dall'infrazione della legge generale. Una tra le ragioni per cui nella Legislatura passata veniva raccomandato simile articolo, se non isbaglio, era che i farmacisti si troverebbero obbligati a regolare due pesi di diversa natura, vale a dire il peso secondo il sistema metrico decimale ed il peso in vigore medicinale ordinario.

Siffatta difficoltà, o signori, si riduce ad un bel nulla, perchè giova osservare che sinora i farmacisti si trovarono astretti a conservare due pesi, vale a dire il peso ducale ed il peso medicinale; il primo dei quali si adopera nelle transazioni di commercio ordinario estraneo alla propria professione, l'altro si è quello che è prescritto di necessità in tutto ciò che ha tratto alle ordinazioni mediche. Simile difficoltà cade dunque di sua natura, ove si consideri il fatto stesso, vale a dire che i farmacisti furono realmente tenuti per l'addietro a mantenere due pesi.

Osserverò a questo proposito che nei nostri Stati i pesi e le misure ordinarie sin qui usate si può dire che erano differenti quasi in ogni provincia, quindi la necessità massima d'introdurre in tutto lo Stato una uniformità di pesi e misure. Ma però riguardo ai pesi medicinali un solo ne fu sempre in tutto lo Stato, anzi questo è un peso tecnico che non è mai stato alterato, nè per variare di tempi, nè per variare di modi governativi, e perciò si può dire che il farmacista è in possesso di questo peso, il quale è proprio della scienza, è tecnico ed è stato fin qui inalterabile.

Nella relazione della Commissione per rendere accetto quest'articolo si dice che esso ha per oggetto speciale di determinare un tempo entro il quale possa pubblicarsi un Codice farmaceutico. Io sono dispiacente di dover qui ancora annotare, e far vedere alla Camera che malgrado il voto espresso nell'ultima Legislatura tuttavia il ministro di pubblica istruzione non si è punto curato di dare quest'ordinamento, e ciò tanto è vero che finora non conosciamo una Commissione la quale sia stata incaricata della redazione di questa farmacopea; ed io non m'auguro certo che questa Commissione venga nominata, perchè sappiamo tutti quanto tardi sieno i lavori che spremono queste Commissioni; ma dirò di più ancora a questo riguardo. Signori, credete voi che il Codice farmaceutico sia un'opera così presto fatta che possa darsi alla luce prima ancora del 1852? Io sono ben lontano dal pensare così; trovo che le difficoltà in queste materie sono infinite.

La chimica, signori miei, è una scienza progressiva; si può dire che ogni giorno vi s'introducono nuovi metodi, si può dire che ogni giorno la pratica sancisce delle nuove formole medicamentose. Non è perciò tanto agevole effettuare la formazione d'un Codice farmaceutico.

Io diceva che il ministro della pubblica istruzione non ha

ancora pensato a nominare questa Commissione per l'ordinamento di una farmacopea, e qui mi cade in acconcio di fare un'altra annotazione, ed è questa che quando anche noi avessimo questo Codice farmaceutico non saremmo peranco in grado di desiderare l'attuazione dell'articolo di cui parlo; imperciocchè non basta l'avere un Codice farmaceutico, ma è necessario che nell'insegnamento universitario si adotti un altro sistema. Bisognerebbe che il Ministero desse degli ordini perchè la materia medica, perchè la chimica, perchè la clinica si mettesse in un'altra via, quella cioè che avvicinasse questo sistema.

E poichè, malgrado il voto dell'ultima Legislatura esprime il desiderio di avere un Codice farmaceutico, il Ministero non ha fatto nulla a questo riguardo; poichè non si è ancora modificato l'insegnamento in proposito, il tempo che ci rimarrebbe sarebbe troppo breve per isperare di poter attuare questa disposizione legislativa, a cui forse avea dato luogo la promessa del Ministero di occuparsi di un Codice farmaceutico.

Un'altra osservazione, o signori, la quale è di pratica, è questa: che una volta che la Camera abbia stabilito che per il 1852 i pesi e le misure medicinali abbiano ad essere modificati secondo il sistema metrico, ne avviene certamente che la sua osservanza vuol essere attuata per tutto lo Stato. Badate, o signori, io non parlo di quella parte dei medici e farmacisti che si trovano nella capitale e già da lungo tempo costituiti. Io attribuisco molta influenza alla possanza delle abitudini; quindi nelle terre segnatamente ove i medici ed i farmacisti sono dall'alba alla sera occupati, costringendoli repentinamente a far uso di un sistema il quale non possono quasi studiare per le fatiche a cui sono costretti, noi ci incontriamo in due difficoltà: la prima di rompere delle abitudini antiche; la seconda di mettere alla tortura quei poveri e sgraziati i quali già si logorano, per così dire, la vita in un sistema che mai più avrebbero creduto mutare. Quindi io avviso che nell'istesso modo che in Francia, se voi volete computare gli anni che trascorsero, che è precisamente dall'anno terzo germile, e dal ventoso anno nono della repubblica sino al 1837, in cui uscì la legge che dichiarava estensibile ed attuabile in tutto lo Stato il sistema metrico decimale, e poi per i medici non fu attuata che al 1840; se voi, dico, prestate attenzione alla Francia, nella quale d'altronde veniva già in esercizio questo stesso sistema, io credo vorrete facilmente convincervi che non c'è premura di sorta di introdurre questo sistema decimale circa i pesi e misure medicinali. Non v'è questa necessità, come riassumendo conchiudo, prima perchè le opportunità non si trovano ancora soddisfatte; noi manchiamo di un Codice farmaceutico, il quale è impossibile sia fatto per l'anno 1852; manchiamo di insegnamento universitario che a quest'ora dovrebbe essere iniziato, e che pur troppo non lo fu; manchiamo di opportunità perchè, ripeto, forse non verremo con questo a rompere bruscamente le antiche abitudini che facilmente non si possono rompere.

Finalmente io dico, non c'è analogia tra la necessità di transizione ordinaria con quella di cui io parlo, perchè se nella prima, cioè nella ordinaria, i mali che risultano da lei possono essere riparabili, nella seconda, guai se arriva la morte dell'uomo! è irreparabile!

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Polto.

(È appoggiato.)

Il deputato Bertini propone a quest'articolo il seguente emendamento:

« Il sistema metrico decimale per i pesi e le misure medicinali sarà obbligatorio sei mesi dopo che verrà posto in osservanza un nuovo Codice farmaceutico, compilato secondo il sistema metrico decimale e corredato di opportuni esempi, ossia *conti fatti*, come è prescritto dall'articolo 11 del regio editto 11 settembre 1843.

« A partir dalla stessa epoca saranno obbligatorie per i farmacisti le prescrizioni dell'articolo 5 del citato regio editto. »

Il deputato Bertini ha la parola per lo svolgimento di questa sua proposta.

**BERTINI.** Signori, l'articolo di cui il signor presidente diede lettura alla Camera è da me proposto in surrogazione dell'ultimo della legge stata testè discussa; a mio parere meglio chiarirebbe l'applicazione del prescritto dall'articolo 5 del regio editto 11 settembre 1843 ai pesi ed alle misure decimali, e rimanderebbe a tempo più lontano l'obbligo d'introdurre il sistema metrico decimale per questi pesi, non sembrando esservene la stessa urgenza come per i pesi e le misure degli altri commerci ed industrie.

Non riesce malagevole il concepire che gravi e talora luttuose conseguenze possono emergere: 1° dalla non sufficiente conoscenza dal canto delle persone che prescrivono medicinali, o di quelle che li spediscono, del divario che passa tra il peso metrico e l'antico; 2° dalla facilità di confondere, per quanta attenzione si adoperi, le parole *gramma*, *decigramma*, *litro*, ad esempio con *grano*, *dramma*, *libbra*; particolarmente poi se le ricette non sono scritte con tutta l'accuratezza calligrafica; 3° dall'essere le sostanze medicamentose indicate cogli antichi pesi, e non coi metrici nella farmacopea pubblicata nel 1835 ed attualmente in vigore.

Mi sia lecito di far osservare su questo argomento alla Camera che negli ultimi anni dell'occupazione francese del nostro paese, essendosi reso obbligatorio il sistema metrico decimale per i pesi medicinali nei pubblici spedali ed altri stabilimenti sanitari, non di rado accaddero inconvenienti e talora gravi. Trovandomi in allora nei primordii del mio esercizio clinico, affine di evitarli adottai il metodo di scrivere sulle mie ricette fra due parentesi il peso antico corrispondente al metrico.

Il mentovato regio editto prescrive quanto segue a guarentigia dei venditori e dei compratori: « Coloro i quali tengono magazzini, botteghe, laboratori e case di commercio, debbono sempre tener affisso ed esposto alla vista degli accorrenti e del pubblico il ragguglio dei nuovi pesi cogli antichi, sotto pena di lire 10 per ogni contravvenzione. » Ora, domando io, se per tutelare gl'interessi commerciali si giudicò necessaria una tale disposizione, perchè il legislatore non ne fece cenno speciale, e non ne prescrisse la rigorosa osservanza anche con minaccia di più severe pene dettando l'articolo 22? Non sono mai soverchie le cautele quando si tratta di guarentire la sanità e la vita dei cittadini.

Con lo stesso regio editto si vollero far cessare gli incagli nelle contrattazioni, cagionati dalla molteplicità dei pesi e delle misure in uso nelle varie provincie e rendere più agevoli e più sicuri i computi ed i raggugli, vantaggiando così il commercio interno e quello coll'estero. Ora, io faccio riflettere alla Camera che i pesi medicinali sono i medesimi per tutto lo Stato, giusta il prescritto dalla già citata farmacopea. Arroge che la libbra medica in tutti i paesi d'Europa, come da noi, è di oncie dodici, eccettuata la francese che è composta di oncie sedici: che l'oncia si divide dappertutto in otto dramme (meno quella di Napoli che ne fa dieci), la dramma in tre scrupoli, e lo scrupolo in venti grani, se si

eccettuano la Francia, il Portogallo, la Spagna ed alcune città d'Italia nelle quali si compone di ventiquattro grani, come risulta dalle *Tavole di ragguaglio fra i principali pesi medicinali di Europa e la libbra metrica*, pubblicate dal dottor Marieni in Milano nel 1844, e che non sarebbe in conseguenza cotanto urgente di far scomparire quest'anomalia, come venne dalla Commissione riferito alla Camera.

Faccio voti acciò la Camera, sentite le ragioni per me esposte, voglia prender in considerazione l'articolo che ebbero l'onore di deporre sul banco della Presidenza.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Bertini.

(Appoggiato.)

Il deputato Demaria ha la parola.

**DEMARIA.** Signori, ho chiesto la parola per sostenere non solo l'articolo quale venne proposto dalla Commissione, ma per persuadere la Camera a ristabilirlo quale nella Sessione precedente era adottato, dal che fare mi sembra che non debbano smuoverla le obiezioni fatte dai miei onorevoli colleghi in appoggio dell'emendamento che hanno proposto. Io dirò brevemente le ragioni per le quali mi pare che l'articolo ristabilito quale venne adottato nella passata Sessione soddisfi meglio ai bisogni della rinnovazione del sistema che attualmente è in vigore dei pesi e misure medicinali. La Camera nella passata legislazione nell'adottare l'articolo da me proposto si era persuasa che non solo era necessario di introdurre l'uniformità nei pesi e misure, e così anche nei pesi medicinali, ma eziandio di cogliere tale circostanza onde procurare la ristampa del Codice farmaceutico, il quale è attualmente difettoso; questo scopo si poteva conseguire nello spazio di tempo che l'articolo in discussione prefigge; imperocchè io non credo che vi siano quelle grandi difficoltà che furono accennate ad estendere eziandio ai pesi e misure medicinali il sistema metrico: diffatti ci diceva l'onorevole deputato Polto, in primo luogo che vogliansi calcolare i gravissimi inconvenienti che possono venire dall'introduzione di questo sistema, perchè è da tener conto dell'elemento sanitario, è da tener conto dei rischi della vita degli ammalati quando nella pratica di questo nuovo sistema accadesse qualche inconveniente. In secondo luogo che non erano state date le necessarie disposizioni dal ministro di pubblica istruzione perchè si potesse attuare questo sistema, e perchè si avesse all'attivazione di questo sistema pubblicato il Codice farmaceutico: citava la difficoltà che i medici non avvezzi a questo sistema non vi si potrebbero adattare, e che recherebbero troppo grave disturbo alle loro abitudini, nè si otterrebbe facilmente la pratica di questo sistema dai medici provetti di provincia.

Mi pare che nessuna di queste obiezioni possa essere tale da impedirne dal prendere una determinazione su questo proposito, e dall'adottare l'articolo che è proposto dalla Commissione.

In primo luogo relativamente all'elemento sanitario, io dirò che bisogna anche calcolare l'inconveniente a cui si rimedia col fare che cessi la diversità dei pesi e misure, e quel che ne verrebbe se non si uniformassero i pesi e misure medicinali agli altri. Io non diceva nella passata Sessione che l'inconveniente maggiore fosse perchè i farmacisti sarebbero stati obbligati a tener due pesi e due misure; io diceva che l'inconveniente maggiore veniva da che le stesse sostanze che sono vendute dagli uni con un sistema, sarebbero state d'ora in poi vendute dagli altri con altro sistema, vale a dire che le stesse sostanze, le quali d'ora in poi si compreranno dal droghiere che vende col sistema metrico decimale, si com-

preranno dal farmacista coll'antico sistema. Se le cose dovessero sempre durare così ne verrebbero gravissimi inconvenienti, quindi mi sembra che realmente stia l'oggezione la quale io aveva fatto nell'altra Sessione al sistema attuale che stia la necessità di venire ad una uniformità.

Quando all'interesse dell'ammalato il pericolo che egli corre sarà sempre lo stesso qualunque sistema si adoperi, imperocchè il pericolo dell'ammalato sta, o nella prescrizione inopportuna che fa il medico, o nell'eseguitamento erroneo che può fare il farmacista; ma su ciò non reca certamente verun mutamento il cambiamento del sistema dei pesi e misure, purchè questo cambiamento si faccia in modo che i medici ed i farmacisti abbiano tempo a prepararsi, e già molti sono preparati, perchè, come notai altra volta, per quanto concerne alla medicina ed alla farmacia, da molti anni ad esse è quasi comune in Francia la nomenclatura del sistema metrico, e purchè si dia tempo ed agli uni ed agli altri di prepararsi a questo sistema, non accadrà certamente quel grave pericolo che era accennato dal deputato Polto, pericolo che, ripeto, non dipende dal sistema metrico decimale che si adopera, ma da cause che vi saranno sempre, qualunque sistema sia adoperato, quali sarebbero le imprevidenze e gli sbagli a cui l'uomo può esser soggetto.

Diceva l'onorevole deputato Polto che non si era dato mano dal ministro di pubblica istruzione al Codice farmaceutico, alla nomina cioè della Commissione per farlo, ma è d'uopo notare che non tocca al ministro d'istruzione pubblica di metter mano a questo Codice, ma tocca al ministro dell'interno, dal quale dipende il Consiglio superiore di sanità che deve far questo Codice; noterò inoltre che siccome la legge non ricevette la sanzione di tutti i poteri nella scorsa Legislatura, ragione per cui fu riprodotta in questa, è naturale che non si desse mano alle misure che ne doveano agevolare l'esecuzione; ma certamente quando la legge sarà adottata si potrà dar mano a queste misure, nè sarà necessario tanto tempo per l'eseguitamento di un Codice farmaceutico; imperocchè se non si avessero già tutte le necessarie nozioni per la formazione di questo Codice, sarebbe opera certamente di lunga lena il dover scegliere in un caos di opere che non avessero preparata la materia; ma però fra le farmacopee vi sono opere le quali permettono agli intelligenti di metterle assieme in brevissimo tempo, ed io prima di proporre nella scorsa Sessione l'articolo il quale rendeva obbligatoria la formazione di un nuovo Codice farmaceutico, avendo preso le necessarie informazioni da persone peritissime nella materia, esse mi dicevano che una Commissione di buon volere, e formata di persone esperte, poteva in sei mesi fare questo Codice farmaceutico. Io non mi sono appagato di soli sei mesi, ed ho proposto, e la Camera aveva adottato, due anni, e con ciò vi era il tempo più che sufficiente per formare questo Codice farmaceutico.

In ultimo luogo io non credo che sia tanto difficile che i medici delle provincie si possano adattare a questo nuovo sistema; i medici delle provincie sono abbastanza colti per avere sufficiente idea di questo sistema. Questo sistema, come diceva il deputato Bertini, non si scosta gran che dal sistema che attualmente è in uso di pesi e misure medicinali. È quindi facilissimo a quelli che sono avvezzi all'antico metodo prendere pratica nell'attuale, e non vi è medico che, qualunque invischiato ed inveterato nelle antiche abitudini, non sia capace in pochi giorni di avvezzarsi alla nuova pratica. Inoltre osserverò che l'altro appunto che si faceva al ministro di pubblica istruzione, di non aver dato disposizioni nell'Università affinché l'insegnamento di questo sistema si

accoppiasse ai varii rami d'insegnamento medico-farmaceutico, non ha forse tutto il fondamento che si vorrebbe darvi, se si avverte che il professore di materia medica dà un'idea ai suoi studenti del sistema metrico decimale applicato alle sostanze medicamentose, come nel trattato pubblicato recentemente anche apparisce.

Tutte le opere inoltre che ci vengono massimamente di Francia, espongono questo sistema, così pure i professori di chimica ne fanno nel loro insegnamento da qualche tempo una certa pratica, per cui questo sistema non torna più nuovo a nessuno. Quindi è che in pochissimo tempo se ne potranno impraticare e gli studenti e gli esercenti. In conseguenza, non già adottando l'articolo quale si è proposto dalla Commissione, ma adottando l'articolo, ristabiliendolo quale era stato adottato nella precedente Sessione, noi avremo il tempo più che sufficiente per l'applicazione di questo sistema metrico decimale. Imperocchè, o signori, non si può lasciare sotto silenzio che in Sardegna sino dal 1846 avvi una farmacopea, secondo i più recenti progressi della scienza, redatta col sistema metrico decimale, cosicchè una parte dello Stato gode già del beneficio di una nuova farmacopea redatta secondo questo nuovo sistema metrico-decimale.

Io so per parte dei miei colleghi della Sardegna che colà l'attivamento del Codice farmaceutico colla pratica del nuovo sistema è già introdotto nella farmacia e nella medicina, e non vi produsse quei gravi sconcerti che ora si temono. Per queste ragioni io sarei d'avviso che la Camera, adottando l'articolo 23 di questa legge quale è concepito, non solo non avrebbe a temere gli inconvenienti che poco fa furono citati, ma apporterebbe un beneficio grandissimo al paese.

**DESPINE, relatore.** L'article dont il s'agit a été proposé dans la dernière Session par l'honorable M. Demaria qui vient de parler. La Commission, sentant la nécessité d'établir une uniformité complète de poids et mesures, a cru devoir le reproduire aujourd'hui à la Chambre. Elle a certainement compris tous les inconvénients qui ont été signalés par les honorables Polto et Bertini; elle a parfaitement reconnu que la mise en vigueur de ces dispositions avait besoin de plusieurs opérations préparatoires. Ainsi il ne lui est point échappé qu'il faut faire un nouveau Code en remplacement de celui qui a été publié en 1833 qui est défectueux dans plusieurs parties, bien que cependant il contienne déjà le rapport des poids médicaux au poids métrique.

Dans la précédente Législature la Commission avait également prié M. le ministre de l'instruction publique de vouloir bien inviter MM. les professeurs de clinique à formuler, dans leurs cours, selon les deux systèmes ancien et nouveau, afin d'habituer leurs élèves à connaître l'analogie existante entre l'un et l'autre. Elle avait demandé surtout que les étudiants en pharmacie reçussent des connaissances complètes sur ces deux systèmes. Maintenant la Commission ne sait pas si M. le ministre de l'intérieur et M. le ministre de l'instruction publique, qui ont reçu cette invitation, ont fait quelque chose à cet égard. Elle a cependant quelque raison de la croire puisque ces messieurs l'ont promis.

La Commission a cru que le terme de 1852 qu'elle a proposé est bien suffisant aux intéressés pour se mettre en état de faire l'application de ce système. Cependant je pense, du moins pour ce qui me concerne, qu'elle n'aurait aucune difficulté à accepter une prorogation de terme jusqu'au commencement de 1853; mais elle croit absolument nécessaire que l'on fixe un terme; autrement on ne parviendrait jamais à mettre en vigueur cette disposition pour les poids et mesures médicaux.

La France d'ailleurs a fait un formulaire pharmaceutique en corrélation avec le système métrique. Je ne dis pas que le nôtre doit être complètement analogue à celui de la France; je crois néanmoins que ce Code français pourrait nous être fort utile pour la rédaction du nôtre.

On s'est beaucoup appuyé sur le retard que la France a mis à appliquer le système métrique aux poids et mesures: mais j'ai déjà rappelé la cause de ce retard dans d'autres circonstances. J'ai signalé autrefois à la Chambre que le Gouvernement français, par la loi de 1812 qui avait pour but de familiariser peu à peu les habitants avec le nouveau système métrique produisit l'effet contraire, c'est-à-dire d'enrayer la mise à exécution de la loi. Ce ne fut qu'après la loi 1837 qui rendit le système exclusivement obligatoire depuis 1840 que le système est réellement devenu d'une application réelle dans les transactions commerciales.

Par ces motifs, ainsi que par ceux qu'a présentés l'honorable M. Demaria, la Commission croit devoir maintenir la condition d'un terme. Quant à moi, je n'ai aucune difficulté à accepter la prorogation jusqu'au premier janvier 1853, par la raison que jusqu'à présent on ne s'est nullement occupé des dispositions préparatoires.

**FIORITO.** Nell'aderire all'opinione emessa da' miei colleghi Polto e Bertini sulle cautele necessarie nell'attuazione dell'applicazione del sistema metrico-decimale ai pesi e misure medicinali, e mentre non prendo la parola per combattere l'applicazione di questo sistema, il quale io credo necessario, ciò non ostante io intendo di porgere un invito alla Camera onde pregarla di adottare alcuni provvedimenti che io creerei utili per agevolare l'uso del suddetto sistema nell'esercizio medico, e nel medesimo tempo allontanare maggiormente quei pericoli che possono accompagnare codesta applicazione. Io non credo necessario di dimostrare che se gli sbagli possibili a succedere nell'applicazione di questo sistema relativamente agli altri oggetti sono più o meno importanti, lo sono poi molto più, anzi importantissimi, nell'esercizio dell'arte salutare, avvegnachè questi sbagli talvolta sono sorgente di funeste ed irremediabili conseguenze, essendo già dai miei colleghi Bertini e Polto tale cosa dimostrata abbondantemente. Perciò tralasciando di dimostrare la necessità di queste cautele, e venendo alle misure che io stimerei convenienti per render più facile l'applicazione di questo sistema ai pesi e misure medicinali, e nello stesso tempo per impedirne i pericoli, io dico che a quest'uopo sarebbe necessaria una riforma radicale fondamentale ed intera in ordine al modo di formulare le ordinazioni mediche.

Vediamo in qual modo si formulino attualmente coteste ordinazioni. Ognun sa che viene adoperata la lingua latina nelle ordinazioni sovra accennate; ognun sa che in esse sono in uso alcune abbreviature, vale a dire che non si scrive quasi parola alcuna la quale non sia troncata, e che di più si usano alcuni segni, i quali rappresentano le divisioni fondamentali del peso medicinale, e che corrispondono alla libbra, all'oncia, alla dramma ed allo scrupolo.

Ora non v'ha dubbio, a parer mio, che una riforma riguardo al modo di cotali ordinazioni mediche debba contribuire d'assai ad impedire gli inconvenienti che possono occorrere nella pratica medica.

E in primo luogo in quanto alla lingua, io dico che, se invece della lingua latina si facesse uso dell'italiana o francese nelle ordinazioni mediche, più radi sarebbero gli sbagli che potrebbero succedere nell'applicazione del sistema metrico-decimale ai pesi e misure medicinali.

Siffatta usanza è di già stabilita in Francia da parecchi anni, ed andò introducendosi appunto in quell'epoca in cui si applicò ai pesi medicinali il sistema metrico-decimale. Se pertanto in Francia si trovò un'utilità nell'abbandonare la lingua latina, tale esempio si debbe eziandio da noi imitare col fare uso, invece della latina, dell'idioma italico o francese, secondo la varietà delle provincie. E tanto più io stimo convenevole tal mutazione in quanto che fra noi si usa di già attualmente la lingua italiana nelle ordinazioni che si fanno negli ospedali militari, e si tratterebbe quindi di render generale simile uso, col quale diverrebbero più difficili gli sbagli nelle ordinazioni mediche.

Riguardo poi alle abbreviature, ai troncamenti di parole, facilmente ognuno può conoscere che tralasciando queste abbreviature, questi troncamenti, più difficili saranno gli errori. Non è necessario aggiungere altri argomenti per ciò provare, atteso che la cosa è abbastanza chiara ed evidente per sé stessa. In quanto ai segni, questi segni i quali sono un non so che di misterioso, questi segni, i quali presero origine in quei tempi in cui la medicina era posta sotto il giogo, sotto il dominio delle dottrine cabalistiche ed alchimistiche, questi segni, i quali principalmente provengono da quei tempi in cui la medicina si avvolgeva nelle tenebre e temeva la luce, questi segni, dico, non possono più applicarsi al sistema metrico-decimale, avvegnachè essi rappresentano esattamente le divisioni fondamentali del sistema antico de' pesi, rappresentando cioè la libbra, l'oncia, la dramma e lo scrupolo secondo i pesi finora usati nella medicina. Ora, questi medesimi segni non possono più corrispondere alle divisioni fondamentali del sistema metrico-decimale, e perciò non debbono più usarsi, ma debbono essere abbandonati. Se ella è pertanto chiara cosa che questi segni debbono essere abbandonati nelle ordinazioni mediche, se ognuno conosce che le abbreviature, che i troncamenti delle parole nelle ordinazioni mediche sono cagione d'errori frequentissimi, io crederei dunque conveniente che in quest'occasione, in cui viene ad introdursi il sistema metrico-decimale nella medicina e nella farmacia, io crederei, dico, conveniente ed opportuno che si stabilisse e si facesse una riforma radicale per le ordinazioni mediche.

Nè alcun danno da ciò può venirne, perchè oggi giorno la medicina non teme più la luce; perchè oggidì la medicina, compagna alla filosofia, lavora continuamente pel bene dell'umanità; perchè sono passati quei tempi in cui si facevano inghiottire agli ammalati i medicamenti senza che essi ne avessero conoscenza veruna; perchè oggi giorno gli ammalati hanno ripugnanza ad inghiottire rimedii che non conoscono, nè è quindi più il caso di adoperare la lingua latina e le abbreviature per nascondere agli ammalati i rimedii di cui debbono far uso. E se nessuna causa esiste perchè si continui nell'uso della lingua latina, e nell'uso delle abbreviature, io dico che bisogna procedere ad una riforma radicale in tale materia in questa circostanza in cui deesi introdurre l'applicazione del sistema decimale.

Egli è per questo motivo che io mi rivolgo alla Camera affinchè ella voglia appoggiare questa mia proposta. Non so se questa proposta possa essere aggiunta all'articolo, oppure se sia meglio, se sia necessario anzi di raccomandare una tale disposizione al signor ministro dell'interno, il quale essendo presidente del Consiglio superiore di sanità, può dare gli opportuni provvedimenti affinchè questa riforma venga eseguita.

Pertanto dove ella non trovi luogo nella legge, prego la Camera onde voglia favorirmi del suo appoggio presso il ministro dell'interno, il quale, in qualità di presidente del Consiglio superiore di sanità, potrà fare agitare questa que-

stione nel seno del Consiglio stesso, e quindi prendere gli opportuni provvedimenti per la circostanza in cui si metterà in pratica il sistema metrico-decimale per i pesi e le misure medicinali.

**CALVAGNO, ministro dell'interno.** Credo che la Camera si persuaderà facilmente che sono giustissime le osservazioni fatte dal preopinante.

Per quanto a me spetta, ed in nome del Ministero dichiaro che ce ne faremo carico, perchè si tratta di ordinamenti che si possono variare per semplice decreto reale. Tostochè adunque verrà il caso di nuovi ordinamenti nella nomenclatura dei pesi e delle misure medicinali non mancheremo di farcene carico.

**PRESIDENTE.** La proposta del deputato Fiorito non può, per quanto mi pare, trovar luogo in questa legge.

**BERTINI.** Io non voglio abusare dei preziosi momenti della Camera col rispondere alle osservazioni fatte alla mia proposta dall'onorevole mio collega Demaria e dal relatore della Commissione; dirò soltanto che io sarei disposto ad accostarmi all'emendamento proposto dal relatore della Commissione, di tardare cioè, sino all'anno 1853, di mettere in esecuzione la legge sul sistema metrico-decimale per i pesi e misure medicinali, nella fiducia che in questo intervallo di tempo si concertino i signori ministri dell'interno e della pubblica istruzione, e diano le occorrenti disposizioni onde il nuovo Codice farmaceutico cotanto desiderato esca alla luce quanto prima.

**PRESIDENTE.** Allora ritira il suo articolo?

**BERTINI.** Non lo ritiro, mi accosto solamente all'emendamento del relatore della Commissione.

**PRESIDENTE.** Allora prima metto ai voti il suo articolo; in caso non sia approvato si accosterà all'emendamento del relatore.

**POLTO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**POLTO.** Io non posso lasciare senza una qualche risposta le osservazioni fatte dal mio collega signor Demaria. Primieramente egli mi rimproverava d'aver dato il carico al ministro dell'istruzione pubblica della non nominata Commissione per la formazione del Codice farmaceutico, atteso che debba questa venir nominata dal ministro dell'interno e non dal primo. Sarà questo uno sbaglio, e mi scuserà il ministro dell'istruzione pubblica; ed allora questa specie di censura ricadrà sul ministro dell'interno. Osserva in secondo luogo che la nomina di una Commissione per la compilazione di questo Codice farmaceutico non ci condurrebbe alle calende greche, perchè vi sono delle opere già tante e stratante, dalle quali è agevole il cogliere quanto importa alla formazione del medesimo.

Signori miei, se si tratta di copiare la cosa è facilissima, ma quando si tratta di fare un Codice farmaceutico nazionale è necessario che esso abbia l'impronta dello spirito e delle necessità della nazione.

Aggiungo ancora a questo riguardo che da noi nelle nostre medicine usuali abbiamo cento e cento formole, le quali non sono usate punto presso le altre nazioni, e di quali si tratterebbe appunto di farne constare nel Codice farmaceutico dalle persone nominate dalla Commissione, le quali perciò dovrebbero certissimamente impiegare un tempo determinato per venirne a capo.

In terzo luogo quasi quasi il mio collega Demaria mi accollava una censura per ciò che dissi circa i medici delle provincie che per avventura non potessero tanto agevolmente sottostare a questa legge.

Ho l'onore di ripetere quanto ho detto che se è verissimo che al pari di quei della capitale, quelli esercenti nelle provincie sono nella massima generalità al corrente della scienza, e che sono anche parte illustrativa della medesima, non è però a dissimularsi che vi sono luoghi in cui i medici e farmacisti, sia per rapporto alla loro avanzata età, sia per rapporto alla malagevolezza dei luoghi, sia pure per rapporto alla moltiplicità dei malati a cui devono attendere, certamente incontrerebbero un grandissimo peso nel sottomettersi a questa nuova legge; e ciò io credo di poterlo ripetere senza intenzione di voler nulla detrarre al merito degli uni e degli altri.

Il signor Despine veniva poi osservando che la legge non avendo un termine fisso forse non si giugnerebbe così presto allo scopo; va bene; ma bisogna che questo termine fisso si accordi colla bisogna, cioè risponda necessariamente alla fattura di un tanto lavoro; dirò ancora qualche altra ragione, ed è questa: che trasportando la questione sul suo terreno pratico, la medesima non riguarda soltanto i medici, ma riguarda anche i farmacisti, sui quali dirò una parola. I farmacisti, altri sono naturalmente proprietari che sono titolari della farmacia, altri sono stipendiati in qualità di garzoni presso i medesimi, ed altri sono in qualità di praticanti.

Notate, o signori, che il praticante spedisce l'ordinazione, la ricetta dei medici quanto la spedisca o il garzone, o il proprietario: ora, se voi trovate nel praticante non ancora sufficienti cognizioni di questo sistema nelle spedizioni, cosa c'è da aspettarsi? C'è forse quella guarentigia che si avrebbe se si avesse a fare con un principale o con un garzone stipendiato, i quali dovremo supporli forniti di queste cognizioni? E ciò tanto più io dico che difetta ancora in oggi l'Università di un insegnamento che metta in rapporto questo sistema colla scienza stessa. Ora i praticanti non essendo altro che studenti ai quali non s'insegna questo sistema, ne viene di necessaria conseguenza, che allorchando uno di essi spedirà secondo questo sistema può cadere in errore, le cui conseguenze sono irreparabili; del resto, o signori, coll'emendamento che io aveva proposto a questa legge non mi mostro avverso al principio; la mia questione è di semplice utilità; io non prefinisco un termine all'adozione di questa legge, perchè anch'io desidero l'insegnamento universitario consentaneo, perchè appunto desidero che la gioventù nell'uscire dall'Università si trovi imbevuta di questo principio, per cui, quasi anche volendolo non possa cadere in isbaglio, e non prefiggendo verun termine alla legge, come diceva, non si urta col principio, non si urta colla necessità, si tratta soltanto di una misura di prudenza, prudenza alla quale io credo che la Camera non farà cattivo viso.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento del signor deputato Polto come il più ampio. Lo rileggo:

« L'applicazione del sistema metrico-decimale ai pesi ed alle misure decimali verrà determinata con apposita legge. »  
(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'emendamento del dottore Bertini. Lo rileggo...

**DESPINE, relatore.** Il me paraît que M. le député Bertini a accepté mon amendement qui consiste à différer d'une année l'application du système métrique aux poids et mesures médicaux, soit de le proroger au premier janvier 1853.

**BERTINI.** Io accetto quello del signor relatore.

**PRESIDENTE.** Il deputato Demaria propone un emendamento precisamente conforme alla proposta del signor Bertini, in questi termini:

« Dal 1° gennaio 1853, previa pubblicazione di un nuovo

Codice farmaceutico, sarà obbligatorio il sistema metrico-decimale per i pesi e per le misure medicinali. »

**DESPINE, relatore.** Quant à moi, je crois que la Commission n'a aucune difficulté à accepter cette addition. Si elle ne l'a pas indiquée elle-même, c'est qu'elle l'a jugé inutile. Mais si la Chambre la croit convenable, la Commission n'a pas de difficulté à l'accepter.

**MICHELINI.** Io propongo la soppressione delle parole: « Previa la pubblicazione del Codice farmaceutico, » perchè mi pare irrazionale che i poteri legislativi facciano dipendere l'esecuzione di una legge da un fatto dipendente dalla volontà del solo potere esecutivo: questo io lo trovo contrario ai sani principii di legislazione.

**PRESIDENTE.** Il signor Michelini ha proposto un sott'emendamento consistente nella soppressione delle parole: « Previa la pubblicazione di un nuovo Codice farmaceutico. » Questo emendamento è appoggiato?

(È appoggiato.)

**DEMARIA.** Risponderò prima di tutto all'onorevole deputato Michelini, che questa stessa obbiezione fu fatta già nella precedente Legislatura, ma non ebbe influenza sulla Camera, la quale non credette che fosse fuori delle attribuzioni della Camera il prescrivere una misura necessaria per l'esecuzione di leggi che essa facesse, e vi sono altri esempi dai quali io potrei trarre argomento che la Camera lo può fare, e lo ha fatto ripetutamente. Dirò poi in appoggio del mio emendamento che quelle parole: « Previa pubblicazione di un nuovo Codice farmaceutico, » sono già nel senso che or ora ha deciso la Camera. Imperocchè rigettando i due emendamenti, o almeno non appoggiando abbastanza quello del signor Bertini, e rigettando quello del deputato Polto, ha voluto che, in termini precisi, si prefiggesse a questa pubblicazione un tempo: quello adottato dalla Commissione, vale a dire, fino al 1853, lascia tempo a riformare il Codice farmaceutico, e lascia pur tempo a dare esequimento al voto giustissimo del deputato Fiorito perchè si prendano finalmente le misure necessarie onde introdurre anche nelle prescrizioni medicinali l'uso della lingua italiana. Perciò persisto a credere che il mio emendamento all'articolo proposto dalla Commissione soddisfi a tutte le esigenze.

**MICHELINI.** Io non so sino a che segno sia fondata l'asserzione del signor deputato Demaria, che dice esservi altri esempi di simili disposizioni legislative; del resto le leggi sono opera umana, e possono ben peccare di quella imperfezione di cui peccano tutte le opere umane; ma noi dobbiamo nelle nostre leggi procurare di avvicinarci a quella perfezione maggiore che possiamo conseguire. Ora io ripeto che non mi pare conveniente ai principii di buona legislazione che nelle leggi non si fissi in modo determinato il termine in cui deve principiare l'esecuzione della legge medesima, e lo si abbandoni all'arbitrio del potere esecutivo. Al più al più si potrebbe stabilire un termine prima del quale il Ministero dovrà pubblicare un Codice farmaceutico.

**PRESIDENTE.** Propone la soppressione, ovvero?...

**MICHELINI.** Ove non sia approvata la soppressione sulla quale insisto, proporrei subordinatamente di dire: « nel qual termine, cioè prima del 1° gennaio 1852, il potere esecutivo dovrà pubblicare un Codice farmaceutico. »

**PRESIDENTE.** Prima di mettere ai voti l'emendamento del deputato Demaria, porrò in deliberazione la soppressione proposta dal deputato Michelini delle parole: « Previa pubblicazione di un nuovo Codice farmaceutico. »

(Dopo prova e controprova è adottata.)

Pongo ai voti l'emendamento del signor Demaria, tolte



però quelle parole: « Previa pubblicazione di un nuovo Codice farmaceutico. »

(È approvato.)

Ora la legge essendo terminata, darò lettura dell'intero testo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 387.)

Si dovrebbe ora procedere allo squittinio segreto, ma però, onde non protrarre di troppo la presenza del signor ministro dell'interno, darò la parola al deputato Sulis per le sue interpellanze al medesimo.

**INTERPELLANZE DEL DEPUTATO SULIS SULLA PUBBLICA SICUREZZA IN SARDEGNA — RINVIO.**

**SULIS.** L'onorevole signor ministro dell'interno nel finire dell'ottobre 1849 radunava i deputati della Sardegna e leggeva loro un rendiconto statistico di vari delitti commessi nell'isola. Quel rendiconto aveva un'appendice, al certo non redatta dal signor ministro, in cui a rimediare a quei mali si facevano proposte che non erano nè savie, nè costituzionali. Il signor ministro ricorderà il nessun favore che le medesime incontrarono, il che non fa meraviglia, perchè i rappresentanti del popolo abdicerebbero alla propria dignità, e delle pubbliche sventure sarebbero autori, se mai consentissero a togliere ai cittadini pur una delle liberali istituzioni. Invece adunque di quella proposta reietta ad unanimità, altre se ne fecero a cui assentiva il signor ministro con espressa promessa di pronta attivazione.

Però il signor ministro non si è curato finora di adempire alla sua promessa, sebbene in tanto lasso di tempo eseguire comodamente si potessero. La di lui negligenza nel provvedere ai bisogni della pubblica tranquillità s'ebbe molti imitatori fra gli ufficiali dell'isola.

Dimodochè crebbero l'ardimento ai facinorosi, le speranze ai retrogradi, le paure ed i sospetti a tutti. I mali sono di già grandi e minacciano di farsi peggiori, perchè come nel continente, egualmente nell'isola, vi è il disegno per parte di alcuni nemici del libero reggimento di porlo in discredito presso la gente per riescire nel perfidissimo divisamento. Da una mano accendono forse gli odii ed i dissidii, coll'altra asciugansi mentite lagrime, dicono le grandi cose di delitti e di delinquenti, il vero col falso abilmente accordano, per venir sempre a codesta loro conclusione: vedete voi? Ecco i frutti della libertà. (*Bene!*)

Io faccio il mio dovere denunciando siffatte arti, pronto a combatterle in ogni tempo. Ma poichè il modo più acconcio a distruggerle sta nell'impedire a quei tristi gli argomenti di che usano ed abusano, perciò fin d'ora prego il signor ministro a volere, non tanto nella risposta che sarà per dare, quanto e più negli atti suoi, a voler, dico, soddisfare all'obbligo che gli corre di tutelare l'ordine interno delle provincie, e riguardare alla responsabilità di che si grava trascurandolo.

Le mie interpellanze si riducono a chiere i motivi per cui non intenda tuttora di far ciò, cui solennemente obbligavasi nell'ottobre del 1849; epperò gli addomando: 1° come è che non siasi aumentata la truppa di polizia in Sardegna in cui il servizio rimane affidato soltanto a 425 cavalleggieri e circa 40 carabinieri veterani? Ognuno vede come essi sieno scarsi al bisogno in un paese così vasto; 2° perchè non siasi in Sardegna attivata l'amministrazione della pubblica sicurezza stabilita in tutto lo Stato secondo il primo articolo del decreto 30 settembre 1848, e con altri modi non siasi supplito ad

esso; 3° perchè non siasi fatte le verificazioni riguardanti l'azione dei tribunali nell'amministrare la giustizia. Credo cosa inutile il discorrere partitamente della necessità di recare ad effetto i diversi provvedimenti cui accennano le mie interpellanze; noterò solo, che sebbene alcune di esse posansi giudicare applicabili più a qualche altro ministro che a quello dell'interno, nondimeno a lui le dirigo, stantechè esso prometteva di ottenere il concorso degli onorevoli suoi colleghi per l'adempimento delle sue promesse.

A scanso d'inutili parole dirò ai signori ministri che li interpellò tutti, poichè tutti devono provvedere ai bisogni della pubblica sicurezza in Sardegna, attivando l'azione delle vigenti leggi dello Stato.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Quantunque non siasi fatto tutto ciò che in quella seduta erasi detto di fare, tuttavia io desidero di dimostrare che si è operato qualche cosa. E desiderando rispondere con documenti alla mano, prego il deputato Sulis di permettermi di sospendere la risposta onde io possa darla, quanto più precisa e più concludente mi sia fattibile, nella seduta del prossimo lunedì.

**SULIS.** Io acconsento volentieri.

**MOZIONE DEL DEPUTATO PATERI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA GUARDIA NAZIONALE DI MONCALIERI.**

**PATERI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**PATERI.** Ho chiesto io pure la parola per dirigere un'interpellanza al signor ministro dell'interno.

Con decreto reale 9 passato gennaio scioglievasi la guardia nazionale di Moncalieri, e ad un tempo stabilivasi venisse quella immediatamente riordinata. Con altro successivo decreto del signor intendente generale, 16 stesso mese, si prescriveva dovessero i cittadini, che già facevano parte di detta milizia, restituire i fucili da essi ritenuti, e fra il termine quindi di mesi tre si rivedessero le liste e la summentovata guardia si riorganizzasse.

I termini dei sovraccennati decreti, e più ancora lo spirito dei medesimi non lasciano dubbio che i tre mesi dal signor intendente generale indicati decorrere debbano dalli otto giorni prefissi alla restituzione delle armi, troppo essendo assurdo che a tempo indefinito e fors'anche ecedente quello di cui all'articolo quinto della legge 4 marzo 1848 si potesse protrarre l'organizzazione della milizia, perchè da alcuno ignaro forse dell'emanato decreto non si restituisse il fucile, ed io troppo apprezzo i distinti personaggi che compongono quel Consiglio delegato a non volere a patto alcuno credere che siasi da essi potuto dare al detto decreto del signor intendente un'interpretazione sì evidentemente al di lui spirito e tenore contraria. Laonde l'essersi solo con manifesto del 2 corrente dal signor sindaco invitati coloro i quali credono dover far parte della milizia a presentarsi entro quindici giorni, onde essere iscritti nelle liste a redigersi, dà motivo a credere, siccome anche n'è corsa la voce, che siasi prorogato il termine anzidetto.

Ora, preme ai cittadini di Moncalieri che, senza ulteriori indugi, sia quella comunale milizia riordinata, onde dimostrare col fatto loro quanto stia ad essi a petto una sì utile ed importante istituzione e smentire ad un tempo alcune sinistre e malevoli voci che sanno essersi sparse, contrarie affatto ai sentimenti dai quali sono e furono sempre ani-

mati. Onde quindi veder dileguato quel dubbio cui dianzi accennava, prego il signor ministro a volermi dire se con qualche nuovo decreto siasi prolungato il termine già fissato alla riorganizzazione della guardia nazionale di Moncalieri, e nella fiducia che ciò non sia, a volersi compiacere di dare quei provvedimenti che crederà opportuni, acciò entro i tre mesi accennati nel decreto 16 gennaio, da computarsi dagli otto giorni fissati alla restituzione delle armi, siano rivedute le liste, e la milizia comunale di Moncalieri riordinata.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Io posso assicurare l'onorevole deputato Pateri che non si è data veruna proroga per questa riorganizzazione; che anzi, se non erro, il decreto dell'intendente del 16 emanò in esecuzione dello stesso primo decreto reale, che nello sciogliere quella guardia nazionale ne ordinava la riattivazione fra tre mesi.

Consequentemente io mi farò un dovere di esaminare quest'atto dell'autorità amministrativa, e ciò richiamerò ove d'uopo alla stessa autorità, affinché nei termini fissati dal succitato decreto reale sia compiuta la riorganizzazione di detta guardia al più presto, qualora questo termine fosse già trascorso.

**PATERI.** Mi dichiaro soddisfatto della risposta avuta dal signor ministro.

**PRESIDENTE.** Si procede ora allo squittinio segreto sul complesso della legge testè approvata per la verificaione dei pesi e misure.

Risultato della votazione:

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . . | 152 |
| Maggioranza . . . . .        | 67  |
| Voti favorevoli . . . . .    | 129 |
| Voti contrari . . . . .      | 5   |

(La Camera approva.)

**SVILUPPO E PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO QUAGLIA PER UN PREMIO AL MIGLIOR TRATTATO SULLA BAZZA CAVALLINA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo sviluppo dei progetti di legge dei deputati Bottone e Quaglia.

Comincerò a dar lettura della proposta di legge del deputato Quaglia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 489.)

Il deputato Quaglia ha la parola per sviluppo della sua proposizione.

**QUAGLIA.** Egli è per l'intima mia convinzione della viva sollecitudine di ciascuno di voi per gl'interessi materiali del paese, e specialmente per quelli della classe laboriosa e produttrice, quale è l'agricola, che io oso avventurare in mezzo alle vostre profonde discussioni di finanza e di politica il progetto di un semplice provvedimento d'iniziativa ad un miglioramento industriale.

Finora la Legislatura non poté far nulla direttamente per l'agricoltura; ma forse perchè vi sia nulla da fare? Ben tutt'altro. Accettata dunque la proposta di un cominciamento, benchè indiretto, di una cosa di grande ed utile conseguenza, nè vi trattenga il detto di coloro che asseriscono esserne l'oggetto al disotto del vostro mandato. Ricordate come il seggio del presidente del Parlamento inglese consiste in un sacco di lana, emblema dell'importanza sociale della pastorizia, dell'agricoltura e della più necessaria delle manifatture.

Io avrei certamente potuto formulare un più elaborato e

più seducente progetto di legge su questa materia; nol feci, non solo perchè ho diffidato di me, ma perchè io credo che questo quesito non sia ancora sufficientemente maturato, almeno nel nostro paese, per isperarne grandi e sodi risultati.

Ed io credo che concorrerà nel mio parere ogni persona la quale siasi addentrata nello studio e nella pratica delle arti o mestieri, e singolarmente dell'agricoltura, ammettendo che l'esito felice di un metodo che è buono, che prospera in un paese, non è argomento sufficiente per credere al successo compito del medesimo applicato ad un altro, perchè le combinazioni delle circostanze che influiscono sul medesimo sono così numerose e varie, che sovente non sono tutte ravvisate o sufficientemente apprezzate.

È dunque prudente il consultare prima la pratica sapienza e la pubblica opinione.

La produzione cavallina in contemplazione del servizio militare o per quello del commercio può diventare in alcune nostre provincie, e singolarmente in Sardegna, una sorgente considerevole di privato lucro e di pubblico vantaggio; ma è certo che essa finora è di molto al disotto del possibile per numero e qualità; egli è certo altresì che per sortire da questo stato deplorabile è necessario introdurre in quest'arte varie discipline e condizioni desunte in gran parte dalla pratica dei paesi in cui essa è florida, adattate dall'altra alla natura fisica del suolo, del clima, degli uomini, delle loro abitudini, dei loro mezzi, delle loro occupazioni, dei loro bisogni.

È adunque ragionevole d'interrogare su tal argomento le specialità, di raccogliere i lumi, di eccitare anzi i reconditi a manifestarsi ed a concorrere a sciogliere il quesito. Ed io credo di aver ragione di dire *quesito*, vale a dire questione sulla quale esistono tuttora difficoltà e dubbi per l'attuazione. Egli è colla più grande perseveranza che la Francia da più lustri si occupa del medesimo; e benchè sia giunta a tanti felici risultati che negli ultimi suoi armamenti non abbia più dovuto comprare dall'estero per compire la sua armata in cavalleria e treno che 1/7 dei cavalli necessari (4 mila su 29,000), essa tuttora si applica a compire l'opera sua, che con crede ancora giunta al suo termine. Basti il suo esempio ed i suoi sforzi a convincere coloro che credono che colle mandrie (*haras*) e coi depositi di stalloni tutto sia fatto, tutto si debba ottenere.

L'arte che io vi propongo di incoraggiare presenta uno scopo politico ed uno scopo sociale, poichè essa può fornire in tutto od in gran parte alle richieste, e soddisfare ai bisogni dell'esercito ed a quelli delle arti e del commercio. Niuno ignora che per il passato il più delle rimonte della nostra cavalleria si compiva con cavalli della Germania. Ma quando nell'ultima guerra le nostre forze abbisognarono di considerevoli aumenti in cavalli per sella e per tiro, le frontiere di quei paesi per noi furono chiuse, e ci convenne allora provvederci altrimenti. Non dimentichiamo l'avviso; il fatto stesso può rinnovarsi in simili circostanze avvenire; proffittiamo ora che ne abbiamo tempo se vogliamo che vi sia un'Italia, siamo persuasi che essa, come ogni altro popolo che senta i suoi diritti, può e deve fare da sè.

La mia proposta ha dunque, come dissi, in sè uno scopo eminentemente politico, perchè mira a soddisfare una necessità militare.

In quanto ai vantaggi che derivar debbono al commercio dal progresso di quest'industria non vi è d'uopo di lunga dimostrazione. Le tuttora crescenti comunicazioni fra paese e paese, quelle soprattutto che si formeranno o si accresceranno fra comune e comune, fra provincia e provincia per motivo di accresciuto traffico, e in conseguenza delle strade ferrate,

i bisogni delle arti tutte e dei transiti accresciuti da migliori leggi, non possono che aumentare le richieste e l'impiego di mezzi di trasporto. Lo stesso agricoltore va sostituendo, almeno nei paesi come il Belgio e l'Inghilterra, ed anche nelle nostre provincie più solerti del progresso, va sostituendo, dico, per vettureggiare e per il lavoro delle terre i cavalli ai buoi, con notevole risparmio di tempo nell'esecuzione dei suoi lavori e di spesa di mantenimento. D'altronde noi abbiamo dati positivi e sufficienti per essere persuasi che lo Stato nostro, o almeno considerevol parte del medesimo, può fornire in buon numero cavalli attissimi per l'esercito e per l'industria, dico per le principali varietà che l'esercito e il commercio richiedono, ristretta alle qualità convenienti alla nostra produzione; noi ravvisiamo in questa la possibilità di un utile traffico di esportazione; noi ricordiamo in prova le compre e le ricerche di cavalli fatte dai Francesi in Sardegna per l'armata loro algerina. I cavalli sardi hanno preziose qualità, quali la forza, l'intelligenza, il loro robusto temperamento, la forte salute, la leggerezza, la sobrietà, per cui reggono a lunghe e difficili marcie ed a privazioni; sono meno sensibili alle intemperie atmosferiche che non i tedeschi, e vivono più lungamente utili. In Sardegna, anche aumentando i prezzi offerti per il passato agli educatori, se ne potranno ancora averne dei vantaggiosi all'erario.

I cavalli sardi fecero nelle ultime campagne d'Italia ottima riuscita per uso di sella, tanto per gli ufficiali che per truppa di cavalleria leggera, di quella cioè che è quasi esclusivamente utile in Italia, singolarmente in Piemonte. Di tali cavalli sardi erano provvisti i reggimenti delle Guide a cavallo, quelli di Novara e di Aosta (1), e per far un cenno pratico del servizio loro ricorderò il fatto di Sommacampagna, in cui il reggimento Novara comandato dal prode Maffei si coperse di gloria.

La Savoia fornisce pure come la Svizzera dei cavalli da tiro, stati pure riconosciuti di buon servizio nell'ultima guerra.

Ma noi ripetiamo che sì gli uni che gli altri possono diventare migliori ed in maggior numero; ai sardi singolarmente difettosi di statura, può colla perseverante e sapiente volontà darsi quella qualità mancante per cavalli di truppa leggera. Nè, il ripeto, basta a ciò l'invio di stalloni, nè lo stabilimento di mandrie. Saranno questi due mezzi eccellenti allo scopo, ma mezzi che dovranno, a mio avviso, essere combinati con altri. Ma quali debbono essere questi ultimi? Rispondo che noi dobbiamo saperlo dalla bocca dei pratici, e dalle specialità studiose; e deve, il ripeto, risultare dalla discussione e dal confronto di pareri divergenti, se vi sono, su qualche punto; ed è a tal fine che mira la mia proposta, che qual preliminare deve condurre a utili istituzioni fondate su probabilità di certa riuscita.

Signori, io credo che per tali motivi questa proposta sarà per essere presa in considerazione. Essa ha per iscopo finale di favorire gli interessi pecuniari dei coltivatori, quelli del Governo, e di garantire per l'avvenire una parte del militare servizio. Rispetto all'industria, col cercare di creare mezzi di scambio coll'estero, noi cerchiamo la vera via, anzi la sola di attuare in grande il sistema di libero commercio con reciproco vantaggio delle nazioni. Coll'aumento del bestiame in genere avremo anche aumento di produzioni del suolo per maggiori concimi.

(1) Il regno di Napoli ha bella e numerosa cavalleria tutta indigena. Roma e Toscana fornirono pure a noi ottimi cavalli per l'esercito.

Ammissa dunque e dimostrata qual verità, che la mia proposta è diretta al pubblico vantaggio, non vi tratterà certo alcuna considerazione d'ordine secondario, e voi l'adotterete dietro l'innegabile principio che ogni collocazione di nuovi fondi al Ministero è prerogativa del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta di legge del deputato Quaglia è appoggiata.

(È appoggiata.)

Consulto ora la Camera se intenda prenderla in considerazione.

(La Camera delibera affermativamente.)

**SVILUPPO E PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BOTTONE SUL PREZZO D'ABBONAMENTO AI GIORNALI.**

**PRESIDENTE.** Viene ora il progetto di legge del deputato Bottone.

Ne darò lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 489.)

Il deputato Bottone ha la parola per svolgere le ragioni del suo progetto di legge.

**BOTTONE.** Signori, il magnanimo Re Carlo Alberto, glorioso fondatore delle nostre libertà, conoscendo quanto i giornali politici conferir potessero alla nuova vita, cui colla promulgazione dello Statuto chiamato aveva i suoi popoli, il giorno stesso che precedere doveva la solenne apertura del Parlamento emanava una legge colla quale affrancava i giornali dal diritto di bollo. Col favore della nuova legge i giornali che trattavano di materie politiche restarono solo sottoposti ad un diritto fisso di una lira da pagarsi per ogni esemplare per ciascun trimestre, e perciò di quattro lire annue per ogni esemplare. Così la maggior parte dei giornali in allora esistenti veniva gravata di una tassa corrispondente ad un decimo del prezzo di associazione.

La podestà demaniale però rievocava in dubbio se il diritto del decimo fosse applicabile a tutti i giornali, ovvero sia se prevalere dovesse il diritto fisso di lire quattro all'anno per tutti i giornali indistintamente, e qualunque fosse il rispettivo loro prezzo di associazione, e se, a cagion d'esempio, dovesse questo diritto imporsi egualmente ai giornali di piccolo formato, il cui prezzo d'associazione non fosse che di lire dodici annue.

Stavano per una parte dell'alternativa le parole della legge; stavano per l'altra lo spirito della legge medesima, il diritto costituzionale, i principii di giustizia e di equità.

Di mezzo a tali incertezze alcuni gerenti dei piccoli giornali ebbero ricorso all'amministrazione onde provocare una decisione che in modo stabile e perentorio determinasse la loro sorte; ma ad onta delle iterate loro istanze le dubbietà non furono peranco risolte, ed al giorno che corre restano tuttavia da definire. Bensì il già ministro delle finanze, signor Ricci, dichiarava contestarsi che i piccoli giornali pagassero la tassa del decimo, ed a seguito di siffatta dichiarazione un tribunale di questa capitale sentenziava il dì 15 febbrajo ora scorso che la liquidazione del diritto di abbonamento della *Gazzetta del Popolo* sino al 1° giugno 1855 dovesse aver per norma la corrispondenza del dieci per 100 sul provento del giornale stesso. Con tutto ciò, come ho detto, le incertezze rispetto all'avvenire tuttora sussistono, e per essere pienamente definite l'opera nostra invocano.

Simili contingenze, o signori, mi hanno spinto a proporvi i due articoli di legge, di cui l'onorevole nostro presidente vi ha dato lettura.

Ha per iscopo il primo articolo di pareggiare la condizione di tutti i giornali per rispetto al diritto loro imposto, così come di togliere le dubbiezze cui potessero per avventura dar luogo l'applicazione del disposto della legge del 7 maggio 1848.

Mira l'articolo secondo a riparare, per quanto sta in noi, l'intervenuta ingiustizia, col dichiarare applicabile la nuova disposizione dal primo gennaio di quest'anno, ed eziandio prima di tale epoca in tutti quei casi in che la tassa di abbonamento non per anco sia stata liquidata e percetta.

Signori, tanti e sì validi argomenti appoggiano il primo articolo di legge da me proposto, che io credo pressochè superfluo il dimostrarvene la convenienza e la giustizia. Basti però il dire che esso è una conseguenza necessaria degli articoli 25 e 28 dello Statuto; dell'articolo 25 perchè parifica la condizione di tutti i giornali, e tutti indistintamente li chiama a contribuire ai carichi dello Stato in proporzione del rispettivo loro prodotto; dell'articolo 28, in quanto che la stampa può solo essere libera là dove non venga oppressa, o posta nell'impossibilità di essere usata col gravarla di incomportabili ed esorbitanti diritti.

E se male io non m'appongo, non meno giusto e conveniente a voi parrà l'articolo 2 della proposta legge, mediante il quale si rimedierebbe in parte ad un male cagionato da una mera inavvertenza del legislatore, che nella citata legge 7 maggio 1848 non contemplava evidentemente se non i giornali di grande formato, e del prodotto almeno di lire 40 annue.

Nè, perciocchè in codesto secondo articolo si prescrive che la nuova legge dovrà essere applicata dal primo gennaio 1850, temer deesi che occorrer possano rimborsi per parte del demanio, imperocchè, giusta l'articolo 3 della mentovata legge 7 maggio 1848, la liquidazione e la esazione del così detto diritto di abbonamento non debbe aver luogo che in fine di ogni trimestre.

Per altra parte poi non sarà forse inopportuno l'osservare che la proposta riduzione non potrebbe essere ruscata senza grave detrimento tanto dell'industria tipografica e giornalistica, quanto dell'erario nazionale. E diffatti i giornali di piccolo formato, condannati a pagare a titolo di tassa non meno del terzo dell'annuo prodotto loro, senza deduzione di spese, sarebbero infallantemente astretti a cessare le loro pubblicazioni, e però con esse cesserebbero ad un tempo di trovare sostentamento ed impiego molti operai non solo, ma eziandio coloro tutti che concorrono alla intellettuale o materiale composizione dei giornali di cui si tratta; così come cesserebbero le finanze dello Stato di ritrarre alcun prodotto, sia per diritto di abbonamento, sia per tassa di affrancatura dei giornali, sia per diritto postale sulle lettere che formano la corrispondenza dei giornalisti.

Del resto, o signori, io il ripeto, trattasi di ovviare ad una manifesta incostituzionalità, ad una grande, ad una flagrante ingiustizia, sotto il cui impero i giornali di grande formato pagherebbero il 40 per 100 di diritto, mentre quelli di piccolo formato pagherebbero non meno del 33  $\frac{1}{2}$  per 100. Trattasi di far sì che i giornali che solo ponno circolare fra le classi le meno agiate della società non sieno gravati di maggiori diritti di quelli da cui sono colpiti i giornali destinati alle classi più dalla fortuna favorite, mentre il contrario appunto dovrebbe umanamente intervenire. Trattasi per fine, coll'agevolare la pubblicazione dei piccoli giornali, di favorire l'educazione e l'istruzione del popolo, di diffondere fra esso i lumi e la civiltà, di ispirargli il rispetto alle leggi, l'amore alla libertà, la devozione alla patria, e

perciò io confido che la mia proposta di legge sarà per trovare favore tra voi, e che di buon grado consentirete che essa sia presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Botone è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, è aperta la discussione sulla presa in considerazione. Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda prenderla in considerazione.

(La Camera delibera affermativamente.)

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI MILITARI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per le pensioni e giubilazioni militari. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 318.)

Questo testo essendo lungo, come quello che è composto di 42 articoli, interrogo la Camera se si debba procedere alla sua lettura, ovvero aprire subito la discussione generale.

(La Camera delibera che si apra immantinentemente la discussione.)

La parola è al deputato Quaglia.

**QUAGLIA.** Se egli è vero, o signori, come io ne sono convinto, che è intenzione vostra, che è intenzione di tutti, Governo e popolo, che stia qual base del nazionale nostro sistema politico il principio di conservare e far rispettare quell'indipendenza che è fra gli eterni diritti che concede a tutti la Provvidenza, noi dobbiamo riconoscere quale corollario essere nostro *dovere di conservare e promuovere nel paese colle leggi e colle istituzioni libertà e forza*. Per conseguirne l'attuazione sono certamente necessari alla società, ai cittadini, sacrifici di vario genere; fra questi sono certamente e singolarmente comprese le imposte ed il contributo personale al servizio militare, e il soddisfare ai debiti risultanti dai diritti che da questo ultimo derivano nei casi previsti dalla legge, cioè, alle remunerazioni e pensioni militari. Il concederle eque e proporzionate è non solo un obbligo di giustizia, ma un principio di politica sociale.

Io sono d'accordo colla pubblica opinione che sarebbe stato possibile, più razionale e più opportuno che, prima di questa legge, altre leggi generali, organiche avessero con sapienza gettate le fondamenta della ricostruzione dell'edifizio della nostra forza armata. Io però, conoscendo la vastità e le difficoltà della esecuzione, credo dover limitarmi, invocando lo statuto, a proclamare il desiderio, l'urgenza, la necessità di tali leggi. Io concedo assai alle difficoltà del principiare di un nuovo sistema di Governo, alla forza delle abitudini che premono l'amministrazione, retaggio dell'abusivo passato; ma non si può tacere che noi dobbiamo riconoscere non poter esser prolungato il sistema antico, nè adottato altro anche sotto nome di provvisorio, il quale gli rassomigli, o lo perpetui per l'armata. Intanto io dico che per parte nostra dobbiamo esser concordemente premurosi di entrar in questa via che ci offre la proposta legge, e dimostrare la nostra volontà di far qualche cosa di utile all'esercito; ed a tale scopo io vi propongo di adottare il progetto di legge presentatovi, salvo le emendazioni di cui può esser suscettivo. Io dico che il progetto del Ministero, in massima, è accettabile perchè giusto, perchè politico, perchè urgente. Io accetto altresì i principii che il Ministero sviluppò nel discorso che precede il suo progetto, e di cui prendo atto: fra cui è quello, essere

la pensione un diritto acquistato col buon servizio e non più una concessione di favore. Io dissi che la proposta legge è politica, cioè che con essa si deve conseguire il fine politico del nostro sistema governativo, il quale, come dissi or ora, è quello che la natura ci addita, la politica nazionale di un paese italiano sancita *colla forza*. Io dico che questa legge è uno dei mezzi di conseguirla, facendo sì che lo spirito militare, sì onorevolmente coltivato e reso popolare da secoli fra noi coll'illustre Casa di Savoia, non venga meno, anzi, che si riscaldi, si purifichi nell'attuazione delle massime delle nuove istituzioni.

Giova a tal fine che ogni cittadino, fatto parte dell'esercito, veda nelle leggi un'autorità sovrana, severa, ma generosa e imparziale; giova che il militare abbia la certezza che in qualunque posizione, il lavoro, le opere, i sacrifici, le sventure per la patria hanno una remunerazione equa e certa, non come quella che può piacere al padrone di accordare al servo esausto dalle fatiche e dagli anni, ma quale la fortuna assicura a chi percorre con onestà e zelo una utile carriera civile.

Le antiche leggi sulle pensioni militari, e segnatamente quella del 1831, in parte eguale, in parte al disotto della già scarsa francese dello stesso anno, necessitavano riforma perchè non presentavano alcuna di quelle condizioni che testè accennai.

La pensione militare, parte aliquota, non mai eguale, o solo in casi veramente rarissimi, allo stipendio, prendendo per norma il più tenue, quello cioè della fanteria, ne era o la metà od era minore, cioè da circa 42 per cento da capitano in su; il 50 per i subalterni, l'80 per i soldati.

Mentrechè nell'ordine civile o amministrativo, secondo il decreto 21 febbraio 1845, il *minimum* per uno stipendio di 10 mila lire era il 50 per cento, il *maximum* il 62 50.

Per 4000 lire di stipendio *minimum* 62 50, *maximum* 78  
 Per 2000           "           "       75           "       85  
 Per 1000           "           "       75           "       93 75  
 Per 600            "           "       75           "       94

Nel vigente sistema di pensioni militari il *maximum* che da capitano in su arriva a circa ai 2/3 della paga, è per la quasi totalità dei giubilati inarrivabile, perchè suppone, salvo che per i casi di guerra particolari di mutilazione, l'età di 70 anni in chi vi aspira essendo capitano o più, e 65 negli altri.

Tutte le nazioni che vollero seriamente esser forti e indipendenti furono, nonchè giuste, generose, nel ricompensare i buoni servigi dei militari.

I Romani sotto i primi imperatori accordavano pensioni di ritiro, *missio honesta* assai ragguardevoli; Augusto la fissò a 20 mila sesterzi ai pretoriani (circa 5 mila lire) ed a 12 mila (circa 4 mila lire) ai legionari.

In Francia le pensioni sono eguali nei gradi superiori a quelle del nostro regolamento del 1831, le superano nelle inferiori.

Così al capitano assegna da 1200 a 1600, cioè in più 400 lire.

Al luogotenente . . . da L. 800 a 1200, cioè 400.  
 Al sottotenente . . . » come fra noi.  
 Al sergente . . . » 50 di più.  
 Al soldato . . . » 60 di più.  
 Al caporale . . . » 40 di più.

La Russia, dopo 20 anni di servizio, accorda agli ufficiali 1/3 della lor paga; dopo anni 30 i due terzi, e dopo anni 35 l'intera paga.

Essa è improvvida per i bass'ufficiali e soldati.

In Inghilterra, secondo un decreto del 14 novembre 1829, la pensione minima del

colonnello è fissata in. . . . . L. 7500  
 maggiore . . . . . » 5000  
 capitano . . . . . » 2500  
 luogotenente in primo . . . . . » 1750  
 luogotenente in secondo e alfiere . . . . » 1250

Per ferite. Pensione al giorno :

ai sergenti . . . . . da L. 4 37 a L. 1 87  
 ai caporali . . . . . » 3 75 a » 1 25  
 ai soldati . . . . . » 2 50 a » 0 62

Napoli. Dopo 20 anni di servizio 1/3 della paga

» 25           "       1/2       "  
 » 30           "       2/3       "  
 » 35           "       5/6       "  
 » 40           "       l'intera paga

Baviera. Dopo 20 anni 1/3 della paga

» 30       "       3/4       "

con successivo aumento di 1/3 alla paga intiera.

In Olanda il *maximum* s'acquista con 40 anni di servizio comprese le campagne.

Quando nel 1790 la Francia fu minacciata quasi dall'intera Europa, la sua Assemblèa nazionale per prima sua cura pose quella di fare leggi favorevoli all'esercito attivo: e questi non fu più che un arringo in cui concorrevano a gara le anime forti, generose e le capacità più distinte; il Governo fu difeso non da corpi belligeranti, ma da una nazione in armi, e divennero triviali gli atti di valore individuale e le vittorie.

Niuno ignora come sotto Napoleone molti militari avessero una brillante carriera e generose ricompense; ma Napoleone ed il Governo repubblicano anteriore, quasi che credessero avere il diritto di usufruire la vita dei militari, furono pochissimo solleciti di stabilirle con leggi generose i diritti a remunerazioni sufficienti e giuste per quei cittadini che fossero fatti incapaci di proseguire il servizio militare; e le leggi dell'anno VII ed XI come l'ordinanza del 1814 di Luigi XVIII a questo riguardo furono sempre un oggetto di lamento per l'intera milizia.

L'esercito nostro non vuole privilegi, non vuole eccezioni di favore, vuole giustizia, vuole parità di trattamento, come fareste con qualsiasi altro cittadino che serva lo Stato. Ma se la legge per contro lo considera da meno, col trattarlo sfavorevolmente, verrà meno in esso lo zelo, come ne staranno lontane le pur necessarissime capacità intellettuali, favorite dalla natura, ma non dalla fortuna.

L'istruzione sufficiente, fatta accessibile, è merito a tutti; vi farà ricchi di molte capacità, vi farà padroni di molte anime ardenti e generose, che altrimenti invecchierebbero nel fango. La gioventù ed i talenti accorreranno nelle nostre file, dacchè si avrà la coscienza che sotto la tutela delle leggi, il servizio, la condotta, lo studio, la capacità avranno giusto guiderdone, e saranno scala a miglior sorte, indipendentemente dalle volubili passioni, o dall'errore di un uomo di potere.

Io dissi che la legge è urgente: e chi di voi non conosce come tuttora rimangano senza soccorso ed in compassionevole povertà, vedove, orfani, feriti dell'ultima guerra nostra? Dissi senza soccorso, poichè il più ne sono veramente privi, altri ricevertero tali scarsi sussidi che per nulla hanno rapporto col bisogno, nè col danno ricevuto, se mai fosse con cosa alcuna materiale paragonabile la disgrazia della perdita di una persona a noi congiunta. Signori, è questo un nostro sacro dovere, noi dobbiamo compierlo a nome del paese col

render a quelli sventurati prontissima e intiera giustizia, e far sì che cessino, se non le lacrime o le miserie, almeno l'indigenza di chi fu vittima della guerra italiana, e diè indubitata prova di coraggio e di virtù militare.

A tal riguardo non dobbiamo perder di mira, nelle nostre considerazioni, il modo di porre in effetto l'idea enunziata nel discorso ministeriale all'oggetto di far economia di queste pensioni. Questo mezzo consiste nel concedere al militare, a vece di ritiro, alcun impiego di cui sia capace in altra carriera.

Questo mezzo è praticato utilmente in vari paesi; così operava Napoleone; così la gloriosa madre nostra, Roma antica.

Infatti, o signori, la guerra, in generale, è per la gioventù. Sotto tal punto di vista anche in tempo di pace si scartano inesorabilmente dalle file uomini che, in altre carriere, sarebbero tuttora attissimi a procurare allo Stato preziosi servizi, ed a sé lucro onesto. Perchè in vece di caricar lo Stato di pensioni, di uccider civilmente uomini che non hanno altro torto che di aver abbracciato quella carriera, non cercherete di tenerne conto, di dar loro lavoro altrimenti senza far doppia spesa? Non è qui luogo di provarvi che ciò è possibilissimo, e può farsi con giustizia e senza danno del servizio; il farò ove d'uopo e mi sia concesso; basti ora il ricordarlo.

Il celebre di Chambray, notando come la Prussia con 361 milioni di reddito mantiene 300 mila soldati, parte in servizio, parte in riserva, aggiunge: « Avec la perspective d'obtenir ces emplois on retient sous les drapeaux des sous-officiers et des soldats que l'on aurait perdu au moment où ils sont à peine formés; on donne de la consistance à la carrière militaire, on rattache l'armée au Gouvernement par de nouveaux liens, et l'on établit une sorte de confraternité entre les services militaires et les services civils. »

Io confido d'altronde che quando lo spirito del Governo liberale sarà penetrato nei gabinetti ministeriali, e che il bisogno di far promozioni *quand même* sarà moderato e raffrenato da legge, queste giubilazioni diverranno meno numerose e meno premature.

Se non temessi mi si rimproverasse di patrocinare una causa già mia, io mi estenderei a dimostrarvi la giustizia della disposizione del nuovo progetto con cui è abrogata un'attuale disposizione che proclama che il Governo conta per nulla, nell'assegnazione della pensione di ritiro, gli anni oltre i 30 passati in servizio dei comandi di provincia e delle piazze, fosse pure di una delle principali fortezze dell'Europa. Quelli che già furono colpiti da tale esuberante misura potevano lusingarsi che la legge avrebbe avvisato a ripararla anche nel passato; essa nol fe'; io mi limito ad accennarne la giustizia.

Un'altra opportuna riparazione vien fatta col progetto, benchè ristrettivamente ai pochissimi che rimangono al servizio; il progetto abroga per questi soltanto la disposizione del vigente regolamento che rifiuta di contare nel computo del tempo per fissare pensioni di ritiro le campagne dell'esercito napoleonico.

Il progetto stabilisce alcune categorie di favore, oltre la regola comune, ed altre di svantaggi o di esclusione da questa, e al disotto della regola, cosa che non si trova nel regolamento francese che in origine si volle imitare: voi avrete ad esaminare se queste eccezioni, al disopra e al disotto dell'asse della bilancia, siano eque ed ammissibili, e se convenienti per il maggior bene della nazione.

Dalla dichiarazione ministeriale, da me in principio lodata,

cioè, della ricognizione del diritto a pensione risultante da buoni servizi, dichiarazione cui va d'accordo il principio annunziato nel § 41 del progetto, col quale si ammette il diritto di ricorso dalle decisioni del ministro stesso, io deduco a questi il dovere di prontamente tutelare questo diritto con una legge, per modo che al più presto niun graduato possa più essere privato del possesso di suo impiego, o pregiudicato nelle remunerazioni che ne fossero il risultato, sia per avanzamento che per il ritiro, se non secondo norme inalterabili e da applicarsi da un potere indipendente, e che sia aperta ad ognuno la via di ottenere riparazione dalle decisioni del potere esecutivo, il quale ora giudica in prima ed in ultima cognizione.

Verrà così la gran massa dei graduati e de' meritevoli di diventarlo; verrà quella moltitudine d'impiegati fra cui io fui, e che potrei dire il volgo degli impiegati che non ha, nè ebbe protettori, nè voce autorevole, che per lei parli; verrà, dico, a persuadersi che lo Statuto realizza una grande speranza, un sommo voto, cioè l'appoggio del debole e l'impotenza dell'intrigo; allora, come si pratica altrove, un militare anziano, sia caporale o capitano, sia generale, sarà sentito prima di esser eliminato dal novero degli impiegati, e saranno pesate le sue ragioni se contrarie al disposto del volere ministeriale.

Io credo che è tempo che cessi una pratica applicata a chi più piace, la quale non so se dir si debba *scandalo* o la brutta immagine del passato, la intollerabile ricordanza di ciò che tanto contribuì a rendere odioso il sistema antico.

Nel progetto di legge si accordano prerogative ad alcuni corpi, io credo che per poter rettamente pronunziarne l'adozione sarebbe forse stato necessario conoscere prima quali rapporti di doveri e di diritti debbano esistere fra questi e la totalità dell'armata; se si conservino o non ai medesimi altri privilegi o vantaggi, e per quali motivi.

Io non intendo qui di trattare la questione gravissima della ritenzione sulle paghe a beneficio della pensione di ritiro; dirò solo essere io di parere che se il Governo crede dover richiedere al militare un qualche compenso delle accordate pensioni di ritiro, ciò deve farlo nello stabilire in meno le tabelle di paghe annesse ai regolamenti di formazione, cosa però che io non approvo. Se poi egli crede di non dovere alterarle, la ritenzione deve operarsi collo stabilire e reggere una cassa speciale di ritiro e di previdenza, la quale conservi l'individuale contabilità dei deponenti. Conscio come siano preziosi i momenti della Camera, io non mi estenderò maggiormente nell'esame della legge, riservandomi a parlare a suo luogo di alcuni de' suoi articoli. Io spero però che la Camera mi concederà di dare qualche spiegazione sul concetto da me espresso riguardo al Ministero. Io dichiaro di nuovo di riconoscere che le circostanze imperiose della guerra hanno potuto esigere e legittimare disposizioni che io chiamo legislative, e che dico anormali in un sistema costituzionale. Io non nego che al Ministero di guerra possa competere alcuna maggior latitudine di azione a mente dell'articolo 5 dello Statuto, per ridurre, ordinare e conservare le truppe a quelle discipline e forme che il potere esecutivo crede più convenienti, così pure per determinare i loro movimenti, per scegliere le persone, per dar loro una destinazione od incombenza, e finalmente per applicare loro le leggi; ma io sono d'avviso che ognora che si tratta di togliere un diritto, di crearne de' nuovi, di modificare gli esistenti, in somma di alterare in modo permanente gli ordini che regolano lo Stato, o la condizione onorifica o materiale di un'intera classe di persone, o di far pagare al Governo un debito, una spesa

nuova, sia necessaria una legge. Io non ignoro disputarsi fra i teorici pel fissare i veri limiti fra il potere legislativo ed il potere esecutivo; io so che consultando la storia vediamo in paesi nominativamente costituzionali osservarsi pratiche alquanto diverse; vedemmo, per esempio, Napoleone fare per decreto parte di ciò che prima si faceva per legge; vedemmo, per esempio, nel 1814 Luigi XVIII e nel 1828 Carlo X, fare sulle pensioni militari per ordinanza ciò che Luigi Filippo nel 1830 faceva per legge. In ogni caso però nell'esame del bilancio è inevitabile la discussione di queste disposizioni, e noi crediamo che, potendosi il nostro Stato in questo rispetto considerare ora come in sul principio della pratica costituzionale, sia indispensabile fondarla su precisi e sani principii, ed io proclamo quello della *legalità* essere certamente compatibile colla disciplina e l'indole del servizio militare.

Lo Statuto dice al paragrafo 5 che il Re comanda tutte le forze di terra e di mare. Ora il comando non è che l'esercizio della facoltà di dirigere ed impiegare la truppa formata ed amministrata per legge di Governo.

Quest'articolo tradotto dal paragrafo 13 della Carta francese del 1830 non soggiunge nemmeno come in quella la frase che segue in questa:

« Le roi fait les réglemens et ordonnances nécessaires à l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. »

Io credo che l'indole del servizio, e l'essenza della carriera militare esigono da ciascuno di coloro che ne fan parte, in un Governo liberale, il sacrificio del godimento di alcune delle franchigie cui han diritto tutti i cittadini; ma io credo altresì che a ciascuno di essi è innegabile il diritto di avere sempre la più severa giustizia; ora, a base di questa è la legalità, senza di essa noi non avremo mai un esercito nazionale, e dirò di più, un esercito in cui prevalga l'amor della patria all'amor di sè stesso.

Io credo non solamente possibile, ma necessario alla futura sorte nostra italiana, che il potere sia *forte* ad un tempo e *liberale*. La legalità è condizione di quest'ultimo pregio, e concorre grandemente al primo, cioè *alla forza morale*.

La nazione non dimenticherà mai, io spero, per il suo bene i disastri e le fallite fondate speranze dell'ultimo biennio: eppure l'esercito si componeva di quella schiatta stessa d'uomini cui Napoleone concedeva il nome di prodi. Io attribuisco non poca parte di quel funesto risultato al precedente sistema del potere arbitrario cotanto micidiale di ogni sentimento generoso.

Io credo che se nel 1848 e 1849 avessimo fatte ed eseguite energicamente e conscienziosamente leggi atte a produrre l'entusiasmo, e ad avvivar l'emulazione nell'armata coll'assicurare un premio alle virtù militari, e ad ispirarle quest'entusiasmo, la fede nell'avvenire, e il sentire italiano di ogni militare, avrebbero superate molte delle tante difficoltà che ci trascinarono all'abisso.

Ora io credo che la nazione vuole tutto ciò che può assicurare l'onore e la prosperità sua avvenire: essa vuole a tal fine che cessino le cause che resero vani tanti suoi sforzi, tanti sacrifici, tanto onore, tanto sangue, tante vite sprecate.

Io sono d'avviso che un tanto scopo non potrà essere raggiunto che coll'introdurre nell'amministrazione della forza armata *legalità* ed *istruzione*, tanto l'una che l'altra poste in armonia coi precetti della disciplina, il che la storia ci dimostra non solo possibile, ma della massima utilità militare e politica.

Coll'impero della legalità deve cessare la dipendenza della sorte dell'impiegato o di chi aspira ad un posto migliore nella milizia, dall'intrigo, dal favore, dalla fortuna, dal caso.

Colla legalità la *giustizia* sarà fatta, e la *giustizia*, io il proclamo solennemente, la giustizia è la prima condizione della migliore delle discipline militari, cioè, della spontanea; migliore perchè è sorgente o compagna di fede, di affetto, di amor di patria, di eroismo.

Io credo interpretare il voto dell'esercito nell'affermare che esso attende, e con impazienza, buone leggi, il quale confida dover risultare dalle discussioni parlamentari. Il paese che fece per il passato e che farà per l'avvenire continui e gravi sacrifici per avere un ottimo esercito, il paese che spende una massima parte delle sue entrate in previsione della guerra, il paese di cui forse non vi è famiglia che non conti o rammenti uno o più militari; questo paese, il cui popolo è sì intimamente confuso coll'esercito, che è tradizionalmente e abitualmente militare, questo popolo non può restar indifferente al sistema politico con cui si regga la forza pubblica. Il paese ora vuol esser costituzionale; debb'esserlo anche l'esercito nei limiti prescritti dal suo scopo. A tal fine deve cessare il regime del potere assoluto, e al più presto possibile inaugurarsi quello del nostro nuovo politico sistema, sostituendo leggi a decreti ogni volta che s'impone un nuovo onere all'erario, o si cambiano le leggi esistenti, si creano, si tolgono a corpi, a classi, ovvero all'intera popolazione dritti o carichi permanenti.

Diciamolo pure, o signori, nello stato attuale delle cose e confrontando il passato col presente il militare non può per sè ravvisare grandi vantaggi nella Costituzione: egli non può dimenticare ciò che questa gli ha tolto che col fargli godere di un equivalente: ma dagli atti del Governo egli non ha motivo di aver fede nell'avvenire. Spetta a noi, spetta al Governo a far sparire questi presentimenti col concedergli al più presto giuste leggi; che segnatamente colla legge fondamentale dell'ordinamento della pubblica forza con principii liberali economici; che con quella organica dei diritti e doveri del militare, che diciamo *dello stato suo*, e che il Ministero chiamò *dello stato dell'ufficiale*, che con quella sulla *nomina agli impieghi*, sull'*avanzamento*, sulle *prerogative* o specialità dei corpi, sul *ricorso dalle decisioni del potere*, e quindi colla conscienziosa loro esecuzione si assicuri ad ognuno, che non ha altro a temere che dalla propria colpa, e che deve tutto sperare dal proprio merito.

Intanto noi dobbiamo salutare come ben venuta questa prima legge organica sulle pensioni di ritiro. Questo progetto ha eccitato la riconoscenza dell'armata verso il ministro che la propose. La sorte del progetto medesimo tien desta l'ansietà di tutti. Tocca a noi deputati a dimostrare coll'accoglierla favorevolmente, migliorandola, ove d'uopo, che i rappresentanti della nazione nutrono non meno vive, sincere e magnanime simpatie che non il Ministero e che il popolo per l'armata, cioè a pro di quella parte di questo popolo che costituisce la base delle più fondate speranze di suo glorioso avvenire, di questa milizia, ciascun membro della quale, ricco di giuramento prestato al tricolore vessillo, oggetto attuale del culto suo, e del prode suo Re, ricordevole che la fede e l'onore sono la religione civile del militare, ripete incessantemente a sè stesso: *non posso, non devo essere che l'uomo del potere costituzionale; soldato sì, ma soldato cittadino.* (Bravo!)

**LA MARMORA**, ministro della guerra. Il generale Quaglia ha fatto sentire fra le altre cose la necessità di provvedere l'armata di buone leggi: io posso assicurare la Camera

che a tutte le leggi organiche che riflettono l'esercito si lavora indefessamente dal dicastero che ho l'onore di dirigere. Quella sulla leva militare è quasi ultimata; quella sullo stato degli ufficiali, della quale egli ha principalmente parlato, e che deve necessariamente garantire gli ufficiali di non esser spogliati arbitrariamente del loro grado, non solo è ultimata, ma è già stata approvata dal congresso permanente della guerra, e sarà quanto prima presentata al Parlamento.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo la parola, consulterò la Camera se intende chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

La discussione generale essendo chiusa, consulterò la Camera se intende passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

Leggo l'articolo 1:

« Art. 1. I militari dell'armata di terra hanno diritto alla giubilazione:

« 1° Per anzianità di servizio;

« 2° Per infermità o ferite incontrate per ragione di servizio. »

Se nessuno domanda la parola, lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Domanderò al signor commissario regio se accetta l'articolo 2 come è stato proposto dalla Commissione.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il Governo lo accetta.

**PRESIDENTE.** « Art. 2. Hanno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio:

« Gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori e i capitani, dopo trent'anni di servizio;

« I luogotenenti ed i sottotenenti, i bassi ufficiali ed i soldati, dopo 25 anni di servizio. Però il tenente promosso capitano dopo 25 anni di servizio, conserva il diritto alla pensione di tenente, finchè abbia l'anzianità richiesta per la pensione di capitano;

« E dopo vent'anni di effettivo esercizio delle loro funzioni, i cappellani e gli ufficiali sanitari dell'esercito, i maestri ed altri impiegati civili dell'Accademia militare, la cui carica sia assimilata ad un grado militare. »

**MENABREA.** J'accepte l'article second tel qu'il a été proposé par la Commission, sauf le dernier paragraphe relatif aux aumôniers, officiers de santé de l'armée et professeurs de l'Académie militaire. Le projet de loi a sagement pourvu en faveur de ces fonctionnaires en établissant qu'ils puissent avoir droit à la pension de retraite après 20 ans de service. Mais on n'a pas pris garde que pour avoir droit au *maximum* de pension fixé par les articles subséquents de la loi les mêmes fonctionnaires devraient avoir 40 ans de service: or ceci n'est pas juste, surtout à l'égard des professeurs, car une telle condition les met dans la presque impossibilité d'atteindre jamais ce *maximum*. En effet, on ne peut guères être professeur à l'Académie militaire avant l'âge de 30 ans; si l'on exigeait 40 ans de service pour obtenir ce *maximum* de pension, on voit qu'ils devraient continuer le pénible métier de l'enseignement jusqu'à l'âge de 70 ans. Or ceux qui savent combien la profession de professeur est fatigante se convaincront que presque jamais cette classe de fonctionnaires ne pourrait jouir des avantages que la loi a l'intention de leur accorder. C'est pourquoi je proposerai au troisième paragraphe de l'article en question un amendement, d'après lequel le temps nécessaire pour atteindre ce *maximum* ne serait que de 35 ans et 4 mois.

Mais avant de le soumettre à la Chambre je dois encore faire une observation au sujet de l'Académie militaire. En in-

troduisant l'indication de cet établissement dans l'article en question il semblerait qu'on veuille, dès à présent, consacrer par une loi l'existence d'une institution qui peut être modifiée d'un instant à l'autre dès que le Ministère en aura reconnu la convenance; ainsi l'on peut diviser l'Académie militaire en deux écoles: une pour les armes ordinaires, l'autre pour les armes spéciales. Cela étant, les dispositions de la loi (prises à la rigueur du texte) ne seraient plus applicables à ces écoles; elles ne le seraient même pas aux autres écoles qu'on a établies et qu'on établira probablement encore dans les régiments pour l'instruction des sous-officiers et soldats; et je ne vois pas pourquoi les professeurs qui y consacrent leurs soins ne jouiraient pas des mêmes avantages qu'à l'Académie militaire. Ainsi je croirais devoir substituer aux mots *Académie militaire* ceux d'*écoles militaires*.

L'amendement que je propose serait donc le suivant:

« E dopo un tempo di servizio effettivo eguale al terzo di quello richiesto per i militari, i cappellani e gli ufficiali sanitari dell'esercito, i professori, i maestri ed altri impiegati civili delle scuole militari, la cui carica sia assimilata ad un grado nell'esercito. »

De cette manière les professeurs des écoles militaires devraient jouir du *maximum* après 35 ans et 4 mois de service, chose qui me paraît fort rationnelle.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Le ragioni che ha accennato l'onorevole preopinante sono quelle appunto che avevano indotto il Governo nella prima redazione del progetto sulle pensioni di ritiro che presentò al Senato; in questo appunto non erano contemplati, nè i professori, nè gli altri impiegati dell'Accademia pareggiati a grado militare, per la ragione che un tale istituto, sebbene dipendente dal Ministero della guerra, è retto da speciale regolamento, e che i detti professori ed impiegati non sono di fatto militari.

Il Senato opinò, per contra, che si dovessero contemplare nella legge, allegando che, quando essi non vi fossero compresi, potrebbe occorrere che i diritti loro accordati dal regolamento del 1839 potrebbero venir messi in dubbio; essere quindi conveniente di riprodurre per legge quanto per lo addietro era previsto per via di regolamento.

Deliberò pure il Senato di far distinzione dei professori ed impiegati dell'Accademia, perchè diffatti tali disposizioni non potevano riflettere altri collegi militari, imperocchè per quello di Racconigi pei *figli dei militari* non era il caso di provvedere, essendo i professori di quel collegio tratti dall'armata, e quindi ammessi alle pensioni previste col regolamento per i militari.

In quanto ai professori addetti alle scuole dei reggimenti non è il caso di provvedervi, poichè sono tutti ufficiali tratti dai diversi corpi.

Intorno poi ai nuovi collegi militari da stabilirsi converrà certamente, quando vengano istituiti, di determinare per legge la pensione da corrispondersi ai professori in caso di ritiro.

Rispetto al limite del *maximum* della pensione dei professori parmi non sia qui il caso, ma convenga rimandarne la disamina all'articolo del regolamento, in cui appunto si tratta del limite di servizio, cioè al paragrafo 2 del titolo secondo.

Non ho difficoltà d'accettare la proposta dell'onorevole deputato intorno al limite di *maximum*, avvertendo appunto come nel regolamento del 1839 fosse previsto, il quale vantaggio non fu menomamente intenzione del Governo di togliere.

Lo stesso vantaggio però non si vuole estendere nè agli



ufficiali di sanità, nè ai cappellani, convenendo di mantenere le disposizioni stabilite nel progetto di legge.

**MENABREA.** Je répondrai quelques mots aux observations faites par M. le commissaire du Gouvernement. Je ne parlerai pas du *maximum* de la pension pour les professeurs, puisque M. le commissaire croit devoir réserver cette question lorsqu'on discutera l'article 15 de la loi. Mais j'insiste pour que la loi substitue l'expression *écoles militaires* à celle d'*Académie militaire*. Je ne veux point consacrer dans une loi l'existence d'un établissement qui appartient, selon moi, au Ministère de pouvoir modifier sans l'intervention du pouvoir législatif, sauf pour qui tient à la dépense. Car, en général, dans le plus grand nombre des pays, même constitutionnels, les institutions militaires sont créées par de simples décrets, et ce serait entraver cette action du Gouvernement que de maintenir l'expression d'*Académie militaire*; c'est pourquoi, je le répète, j'insiste sur ma proposition.

**PRESIDENTE.** (Volto al deputato Menabrea) M. le député Menabrea accepte l'article de la Commission; seulement il demande qu'au mot *Académie* on substitue ceux d'*écoles militaires*.

**MENABREA.** Précisément.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Dabormida.

**DABORMIDA.** Io prendo la parola per proporre che a vece d'introdurre l'emendamento del deputato Menabrea il paragrafo sia ridotto in questi termini:

« E dopo 20 anni di effettivo esercizio delle loro funzioni, i cappellani, gli ufficiali sanitari dell'esercito; » sopprimendo così il seguito, cioè *i professori, i maestri ed altri impiegati, ecc.*

Io propongo questa soppressione perchè trovo realmente difettoso il lasciare nella legge accennata la sola Accademia militare, mentre probabilmente questo stabilimento dovrà soffrire variazioni, come accennò il deputato Menabrea; le scuole dovranno forse dividersi, onde sarei col deputato Menabrea d'accordo nel sostituire ad *Accademia militare* le parole *scuole militari*, ma sono trattenuto dall'adottare il suo emendamento dal timore che con queste parole così generiche di *scuole militari* possa poi questa legge essere malamente applicata.

Noi non sappiamo di che ordine saranno le scuole che si vorranno in seguito stabilire e non possiamo quindi determinare preventivamente se queste scuole esigeranno tutte dei professori dello stesso grado di scienza, impiegati civili in maggior o minor numero, di maggiore o minore importanza, e neppure sappiamo se converrà poi meglio il lasciare in queste nuove scuole professori e maestri militari o civili ed in quale proporzione, ed in quali rapporti tra di essi; in sostanza, applicando alle scuole da nascere una legge che ha in vista uno stabilimento già esistente, io temo, e certo non senza fondamento, che si venga a cadere in qualche grave inconveniente. Nel proporre di sopprimere da questo articolo i professori, maestri, ecc., non credo di fare alcun danno ai professori ed agli altri impiegati civili dell'Accademia militare.

Poichè vi è un regolamento dell'Accademia che assicura ai medesimi la pensione secondo le stesse norme che sono in questa legge indicate, rimane per questo motivo evidente che ora la Camera non toccando quel regolamento, e non parlandosi, secondo la mia proposta, di loro in questa legge, queste persone non perdono verun diritto. E quando poi si organizzeranno definitivamente gli studi, allora si vedrà se sia il caso di estendere a loro i vantaggi che hanno gli attuali

professori ed impiegati dell'Accademia, come pure se venga estenderli all'attuale collegio di Racconigi, sia che esso esista qual è o si modifichi. In sostanza si proporzioneranno le pensioni con giusta apprezzazione ai servigi delle persone a cui si dovranno attribuire.

Consequentemente, ripeto, propongo la soppressione delle parole: *impiegati civili, professori e maestri dell'Accademia, ecc.*

**DI PETTINGO, commissario regio.** Il Governo accetta questa soppressione.

**PRESIDENTE.** Domando se questa soppressione è appoggiata.

(È appoggiata.)

**MENABREA.** Quoique le Ministère accepte la proposition de M. le général Dabormida, cela ne m'empêchera pas de la combattre.

D'abord M. le député Dabormida dit qu'il est à craindre qu'il ne s'élève quelques inconvénients si l'on veut substituer les mots d'*écoles militaires* à ceux d'*Académie militaire*. Il base son argumentation sur deux points: d'abord il nous dit que plusieurs de ces professeurs des écoles militaires ne pouvant être comparés, sous le rapport de connaissances, à ceux de l'Académie, ne pourraient avoir des droits égaux à une retraite. Quant à moi je ne vois en cela aucun mal; je trouve fort juste que du moment que l'on travaille, quelque soit le degré de science, l'on ait droit à une récompense.

Au reste, je reviens encore à l'observation que déjà j'ai faite: c'est que je ne vois pas que l'institution de telle ou telle école doive être établie par une loi. Par le moyen de la discussion du budget, le Parlement sanctionne ces institutions qui sont dans la compétence du Ministère. En agir autrement serait, je crois, procéder contrairement aux vrais principes. Il me semble donc qu'il est beaucoup mieux de désirer dans la loi une expression générale qui comprenne tous les établissements, afin de laisser au Ministère toute la latitude possible pour ces institutions spéciales qu'il aurait intention de créer. Je maintiens, par conséquence, la rédaction de la Commission, sauf les mots d'*écoles militaires* que je voudrais substituer à ceux d'*Académie militaire*.

**DABORMIDA.** Mi rincresce di essere stato frainteso dall'onorevole deputato Menabrea. Io non ho mai detto che vi dovessero essere professori ai quali non venga accordato diritto alle pensioni, ma ho solo accennato che nelle varie scuole che verranno create vi potranno essere materie d'insegnamento più o meno difficili, le quali per avventura non potrebbero conferire gli stessi diritti che ora si riconoscono nei professori dell'Accademia militare, e ho detto ancora la frase: *per avventura*; ho poi soggiunto che anche gl'impiegati civili non potrebbero essere in pari condizioni. Del resto, venendo al merito della legge, dirò che non vedo il perchè i professori militari non abbiano anche essi da usufruire di qualche vantaggio in ragione del loro insegnamento. Noi non siamo preparati a discutere a fondo questa questione, non sappiamo quali istituti giudicherà opportuno il Governo di stabilire di proporre onde compiere l'educazione militare; ed è perciò che per nulla essendo lesi i diritti che attualmente hanno i professori, i maestri ed impiegati dell'Accademia, col non venire annoverati in questa legge, crederei più opportuno di non far cenno di essi.

Il signor deputato Menabrea dice che gli stabilimenti non devono essere proposti per legge; al che rispondo che per ora è inutile l'entrare in questa discussione; lo siano per legge, lo siano per decreto, quando si farà uno stabilimento si fisserà per questo stabilimento un personale, si formerà

l'elenco degl'impiegati, dei professori, si fisserà uno stipendio, ed a ciascuno di questi impiegati, di questi professori si fisserà uno stipendio d'attività ed una pensione di ritiro.

Se la scuola sarà creata per legge, il Parlamento la esaminerà e la voterà; se per decreto esso riconoscerà nell'esame dei bilanci se gli assegnamenti fatti sono ragionevoli o no, ma intanto è di fatto che non si può conoscere *a priori* l'organizzazione degli stabilimenti non ancora creati, e che perciò la Camera non può fin d'ora accordare al personale di questi stabilimenti futuri i vantaggi che ora sono accordati all'Accademia militare.

**PRESIDENTE.** Siccome l'emendamento del signor deputato Dabormida è il più ampio, in quanto che propone la soppressione d'un intero periodo, egli debbe aver la precedenza.

**CHIÒ.** Domando la parola contro l'emendamento del signor Dabormida.

Sarò brevissimo, e mi limiterò solo a rettificare un fatto erroneo stato enunciato dall'onorevole preopinante.

Egli con lodevole intenzione propose che fosse soppresso il paragrafo relativo ai professori dell'Accademia militare, per la ragione che questi professori, essendo già stati considerati in un regolamento particolare, non riceverebbero danno dalla soppressione proposta in questa legge.

Io mi permetto di fargli osservare che subirebbero invece un danno gravissimo, ed è questo:

Secondo la presente legge lo stipendio minimo assegnato ai professori dell'Accademia militare a titolo di ritiro sarebbe di 1400 lire perchè sono assimilati ai capitani; invece secondo l'attuale regolamento dell'Accademia la quota del minimo di ritiro data ai professori è solo di 1004 lire.

Io non entrerei in altre considerazioni, le quali dimostrerebbero ancora maggiormente quanto sia grande l'inferiorità della situazione dei professori dell'Accademia militare rispetto agli ufficiali dell'esercito; ma vollenza rettificare un fatto, al quale forse non aveva posto mente l'onorevole deputato Dabormida; tenendomi io persuaso che qualora avesse avuto presente il regolamento dell'Accademia, si sarebbe sicuramente astenuto dal sostenere in faccia al Parlamento che la soppressione di questo paragrafo tornasse a nessun danno ai professori dell'Accademia militare.

**DABORMIDA.** È giustissima l'osservazione fatta dal signor professore Chiò. Io non aveva avvertito a questa circostanza; e devo confessare che non era mia intenzione di pregiudicare i professori dell'Accademia militare al cui insegnamento mi onoro di aver preso parte per molti anni. In conseguenza io credo che, stando sempre fermo il mio emendamento soppressivo, si potrà introdurre al fine della legge, nelle disposizioni generali, un articolo, in cui si dica che gli attuali professori, maestri, impiegati, ecc., dell'Accademia verranno pensionati a norma della tabella unita alla presente legge. Con ciò si accorderebbe loro l'aumento della pensione, ma non si pregiudicherebbe la questione per le scuole avvenire.

**MOIA.** Dopo le spiegazioni dell'onorevole generale Dabormida mi pare che si potrebbe adottare la redazione della Commissione. Egli ha detto che si potrebbe supplire con un articolo in fine, dove si dicesse che i professori non sarebbero pregiudicati; ma se questo riparerebbe ai danni dei professori attuali non antiverrebbe a quelli dei professori avvenire, mentre questa legge è destinata in gran parte a migliorare la sorte dei militari pensionati; ora io non vedo perchè debba pregiudicare la sorte dei professori dell'Acca-

demia militare; quindi io voto contro l'emendamento dell'onorevole deputato Dabormida, ed in favore della redazione della Commissione, tal qual è, non dovendosi, come osservava benissimo il generale Dabormida, fare una legge per scuole che non esistono ancora, e che non sappiamo nemmeno in che modo esisteranno.

**DI PETTINENGO,** *commissario regio.* Allorquando a nome del Governo io accettava l'emendamento dell'onorevole generale Dabormida, si era con rincrescimento che vedeva tolti dalla legge i diritti che sono accordati per regolamenti ai professori della regia Accademia militare; nulladimeno vi acconsentiva col pensiero che il nuovo ordinamento per le scuole militari qualunque siasi, o per l'Accademia o per altri collegi, provvederebbe per legge alle pensioni di ritiro dei professori, e vi provvederebbe colle stesse massime di aumento, le quali fu intendimento di proporre colla tabella annessa alla presente legge per i militari, essendo pensiero del ministro di guerra di vedere rimeritati equamente gl'importanti servigi dei professori, anzichè di volerli diminuiti, come avrebbe osservato l'onorevole signor deputato Chiò.

**BERTOLINI.** Si sono addotte buone ragioni, a mio avviso, sull'alinea quarto dell'articolo secondo; ma però, secondo me, insufficienti per far sì che i cappellani ed ufficiali sanitari dell'esercito, i professori, maestri ed altri impiegati debbano godere della pensione di ritiro dopo soli 20 anni di servizio.

Io osservo nella legge presentata dal signor ministro dell'istruzione pubblica, e contenente disposizioni organiche per le scuole secondarie, che i professori avranno diritto alla pensione di ritiro soltanto dopo 25 anni di lodevole esercizio.

Io non comprendo la differenza che si vuol stabilire tra i professori dei collegi nazionali ed i professori dell'Accademia militare; io credo che se è dura, se è penosa la carriera di professore nei collegi militari, lo è altrettanto nei collegi nazionali, e per conseguenza propongo di portare a 25 anni il termine che si richiede per avere il diritto alla pensione di ritiro; ad ogni modo però nel caso che questo mio emendamento non fosse adottato, proporrei di eccettuare da questa disposizione del quarto alinea dell'articolo 2 i cappellani, poichè per essi non c'è alcuna ragione di stabilire soltanto 20 anni di servizio.

I cappellani esercitano quasi una *sine cura*, non hanno un lavoro penoso, e domanderei per conseguenza che si stabilisse 25 anni di lavoro per poter ottenere la loro giubilazione, e così di togliere i *cappellani* da questa categoria e di portarli in quella dei luogotenenti e sottotenenti, bassi ufficiali e soldati, i quali non godono della pensione di ritiro se non dopo 25 anni di servizio.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta Bertolini.

(È appoggiata.)

**FARINA P.** Non sembrami che l'opinione dell'onorevole preopinante appaia bastantemente fondata. Non è difficile infatti lo scorgere i motivi per i quali vi debba essere una diversità fra i professori dell'Università ed i cappellani e gli ufficiali sanitari dell'esercito. Sicuramente vi è una grande differenza tra quelli che debbano sottoporsi ad una vita disagiata e laboriosa, da quelli i quali, per quanto abbiano da studiare, seguono un tenore di vita che non li assoggetta a tutti quelli strapazzi che necessariamente apporta il regime di vita militare. Non trovo quindi che l'invocato paragone possa sussistere; ma quando potesse sussistere sarebbe cer-

certamente relativo soltanto alla qualità dei maestri dei militari, dei quali io credo più opportuno riserbarmi a parlare quando si tratterà di legge relativa ad essi, appoggiando in questo l'emendamento soppressivo proposto dal generale Dabormida e dal Ministero accettato.

Allorquando, dico, si discuterà la legge relativa ai maestri si parlerà anche della convenienza di accordare la pensione di giubilazione a 25 piuttosto che a 20 anni. Quanto alla pensione dei cappellani non mi pare nemmeno giusto di portarla a 25 anni; perchè è da osservare prima di tutto che essi debbono essere ordinati sacerdoti, e conseguentemente per divenir tali ci vuole una data età che corrisponde a un dipresso a quella che è necessaria per la laurea. Di più essi debbono ispirare una certa confidenza, debbono accaparrarsi la stima dei soldati, e conseguentemente è desiderabile che abbiano già una certa età che li guarentisca da alcune imprudenze che sono più facili nella prima gioventù che non nell'età più avanzata.

Per questi motivi pertanto, desunti e dalla natura delle loro incumbenze, e dalla stima che devono ispirare, e dalla vita alla quale vanno naturalmente soggetti, io credo dedursi la conseguenza che non si debba far luogo all'emendamento del deputato Bertolini a loro riguardo.

**MEZZENA.** Le ragioni che io voleva addurre alla Camera per giustificare il termine di 20 anni fissato pei cappellani onde ottenere la loro giubilazione sono già state dette dall'onorevole deputato Farina; aggiungerò soltanto che questi sacerdoti si applicano anche all'istruzione elementare dei ragazzi che appartengono ai soldati, e che per conseguenza hanno forse maggior fatica da sopportare che non i professori delle scuole secondarie; giacchè tutti conoscono la cura che richiede l'insegnamento elementare coi ragazzi che non intendono troppo la ragione.

**LANZA.** Io sostengo l'emendamento presentato dall'onorevole deputato Bertolini, nè mi muovono a cambiare opinione le ragioni addotte dal deputato Farina, stantechè le sue ragioni versano particolarmente sopra i cappellani e gli uffiziali di sanità, e invece l'emendamento del signor Bertolini riguarda i maestri e gli altri impiegati civili dell'Accademia militare; ora i maestri e gli altri impiegati civili dell'Accademia non vanno incontro a quei disagi cui alludeva il signor Farina, nè vi è alcun dubbio che i professori, i quali appartengono agli altri collegi civili dello Stato abbiano gli stessi diritti, soffrano le stesse pene, facciano gli stessi studi che son costretti a fare i maestri ed altri impiegati civili dell'Accademia militare; quindi lo Stato, il quale deve essere imparziale nel remunerare i servigi resi da quelli che hanno cariche pubbliche non deve fare ingiustizia di sorta, deve parregarli quanto alle retribuzioni. Prego quindi la Camera a ben riflettere prima di adottare questo numero di anni nel tempo richiesto per ottenere la giubilazione, perchè essa stabilirebbe un precedente il quale potrebbe poi costare milioni allo Stato onde non arrecare ingiustizia a quelli che si trovano compresi nella stessa categoria.

La legge attuale comprende molti vantaggi concessi ai militari come agl'impiegati benchè non militari, ma che sono addetti alla milizia in qualche modo, i quali vantaggi benchè io riconosca utili ed anche convenienti, tuttavia non mancheranno di produrre all'erario un aumento di spesa piuttosto ragguardevole.

Non so se il signor ministro della guerra come il signor commissario regio abbiano presenti i calcoli per poter dare alla Camera gli schiarimenti necessari ond'essa sappia a quali spese va incontro coll'adottare questa legge. Io credo che ap-

partenga particolarmente alla Camera dei deputati di sapere, prima di adottare una legge, quale è la spesa che dovrà per essa sopportare l'erario pubblico, e perciò i contribuenti. Io pertanto sostengo l'emendamento prodotto dall'onorevole deputato Bertolini appunto per non recare ingiustizia agli altri impiegati che sono nella stessa categoria. La Camera prima di votare pensi che ciò fatto dovrà poi naturalmente anche adottare una tale disposizione per tutti i professori dello Stato, i quali rendono anche gli stessi servigi dei militari impiegati.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Domando la parola per rispondere alle osservazioni fatte in proposito dei cappellani a quelle riguardanti i professori, e per dare un cenno intorno all'ammontare delle pensioni pel nuovo progetto di legge proposto.

Quanto ai cappellani mi riferisco in massima a quanto ha già detto l'onorevole deputato Farina; se non che aggiungerei che i cappellani in generale non sono ammessi in tale carica che dai 29 ai 30 anni, laonde servendo 20 anni nelle loro funzioni non pervengono ad ottenere il loro *minimum* di pensione che ai 50 anni; è bene di avvertire che le funzioni di cappellano non sono generalmente conosciute, e tanto meno da coloro i quali non hanno pratica delle cose militari, o di quelli che non conoscono l'interno reggimento della milizia. Il cappellano non ha solo l'incarico di dire la messa alla domenica, come taluno vorrebbe credere, ma esso ha altri incarichi, ed assai importanti, come quello dell'educazione religiosa, morale ed istruttiva dei giovani del reggimento; ha l'incarico della frequente visita degli infermi, ai quali meglio d'altri egli porta la parola di conforto. Il cappellano distribuisce le elemosine alle persone bisognevoli che fanno parte del reggimento stesso; insomma il cappellano pel suo ministero adempie a molti servigi, a cui niuna altra persona potrebbe meglio di lui soddisfare.

Se poi volgiamo lo sguardo agli obblighi del cappellano in tempo di guerra, scorgiamo il suo servizio grave assai; egli marcia colla truppa, divide colla medesima le fatiche ed i pericoli; a lui spetta la cura degl'infermi, dei feriti, mentre e dopo il combattimento.

È quindi da conchiudersi che oltre ai 50 anni vi saranno pochi cappellani i quali siano in grado di sottostare a tali fatiche, laonde, per le ragioni dapprima accennate dall'onorevole deputato Farina e quelle che ho svolte, parmi opportuno di mantenere la proposta di legge quale venne pure ammessa dalla vostra Commissione.

Rispetto a quanto ha detto intorno ai professori l'onorevole deputato Lanza, mi permetto di osservare che il Ministero nell'ammettere questa disposizione a favore dei professori ed altri impiegati civili dell'Accademia militare non ebbe solo in considerazione gli importanti servigi dei medesimi, ma fu guidato da principio di equità e d'uguaglianza, intesa nel vero suo senso; esso ha difatti osservato come i professori dei collegi nazionali siano retribuiti coll'annuo stipendio di lire 2200, mentre quello dei professori di prima classe dell'Accademia, che pur sono pochi, non monta che a 2,000 lire. E qui avvertasi che tra i professori di prima classe dell'Accademia si annoverano molti dottori di collegio e professori dell'Università, e dottori di collegio delle scienze matematiche sublimi, al conseguimento della quale onorifica qualità si richiedono i più ardui studi, non ordinario ingegno, grande applicazione e moltissimo tempo; avvertasi inoltre che, in generale, per essere professore all'Accademia si richiedono cognizioni molto estese, perchè essi devono formare uomini a cui si deve affidare il reggimento della milizia.

Ed al certo non debbono essere per nulla da meno dei professori dei collegi nazionali le scuole dei quali per loro natura debbono essere meno elevate. Accettata la massima che il signor deputato Lanza vorrebbe stabilire per norma nel fissare le pensioni ai professori, sarebbe d'uopo di precisare massime generali applicabili a seconda delle distinzioni ai professori tutti, così dell'Università come a tutti quelli addetti alla pubblica istruzione. Se noi prendiamo ad esaminare i regolamenti, secondo i quali sono messi a giubilazione i professori dell'Università, rileviamo che dopo 14 anni d'insegnamento essi possono ottenere metà del loro stipendio, e quindi di mano in mano progredisce l'aumento in proporzione degli anni d'insegnamento. D'onde rileviamo pertanto che le massime di giubilazione dei detti professori sono di gran lunga superiori di quelle previste pel corpo insegnante dell'Accademia militare.

Il Ministero pertanto insisterebbe perchè in quanto ai professori dell'Accademia militare siano mantenuti vigenti i diritti a pensione di ritiro, quali sono stabiliti dal regolamento del 1839, nulla ostando poi che quando si venga a formare una legge generale (come avverrà di certo col tempo) si stabiliscano in modo equo e proporzionale così lo stipendio come le condizioni di ritiro per tutte le persone addette al pubblico insegnamento, senza però ledere intanto i vantaggi dei professori della regia Accademia militare.

Per rispondere poi alle interpellanze fatte intorno all'approssimativo ammontare delle pensioni militari secondo il nuovo progetto, mi permetterò di esporre dapprima alcune considerazioni, giacchè trattandosi di cifre non è cosa così facile di rispondere immediatamente in modo adeguato, dovendosi ad un tempo ben apprezzare le diverse ragioni che possono dar diritto alla giubilazione.

Pregherei intanto la Camera di non volersi preoccupare per ora della questione dell'ammontare delle singole pensioni proposte, ma di riservare una tale questione quando occorra l'esame della tariffa, e di avvertire che il progetto di legge in discussione ha due scopi: 1° quello di prevedere alcuni casi, alcune circostanze nelle quali i militari, le loro vedove o figli possono aver diritto a pensione di ritiro non contemplata nel regolamento del 1831; 2° quello di migliorare l'ammontare delle pensioni stabilite. E qui mi cade in acconcio di notare come, per supplire ai difetti del regolamento del 1831, ai quali vuoi rimediare appunto col primo scopo ora accennato, difetti a cui alludono le molte petizioni presentate a questa Camera, e le quali giustamente furono da essa prese in considerazione, anche in conformità con quanto praticavasi paternamente dapprima sotto il Governo assoluto, e come essa ravvisò giusto di concedere successivi assegnamenti di denaro al ministro della guerra per sopperire con sussidi ai casi cui non provvede l'attuale regolamento; dal che deriva essere conveniente ed equo di occuparsi primieramente del primo e più urgente scopo della legge, ossia delle persone che possono avere pensione, secondo i vari casi contemplati, e di esaminare successivamente se sia il caso di rimeritarle con pensione maggiore o minore colla discussione della tariffa. Dirò intanto che l'aumento di spesa che ne verrebbe all'erario nei primi anni per le pensioni che saranno di mano in mano accordate non può essere di gran momento, e non lo diverrà che fra un numero considerevole di anni, il quale aumento sarà compensato per via delle ritenenze da stabilirsi o per tutti i gradi o per alcuni soltanto, non che per riduzione di cariche od impieghi stante i nuovi ordinamenti politici.

Accennerò infine che, quando si esami la tariffa pro-

posta di confronto con quella delle pensioni dei militari devari eserciti stanziati, si vedrà che essa è pure intesa in limiti ristretti ed inferiori a quelli di molte potenze di Europa.

Per rispondere in certo modo all'interpellanza dell'onorevole deputato Lanza, accennerò che si è stabilito un calcolo sul bilancio del 1847, quello cioè che si aveva quando si è intrapresa la compilazione del presente progetto di legge; e si tradussero secondo la nuova tariffa le pensioni notate sul medesimo, e da un tale computo si è dedotto che ne verrebbe una differenza non maggiore di circa 215,000 lire.

Avvertirò poi che approvando la tariffa proposta si otterranno economie sul bilancio, sul riflesso che siccome la tariffa delle pensioni del 1831 era molto tenue e minima, il Governo a vece di ammettere a pensioni certi militari, i quali per la mancanza di mezzi dovevano quasi arrossire della carriera che avevano percorso, era obbligato o ad aumentare il numero degl'invalidi ufficiali, o ad aumentare il numero degli uffiziali allo stato maggiore delle piazze e delle divisioni, onde procurare loro una vita di passabile quiete e di agiatezza onesta.

Il ministro stesso d'altra parte non sarà più ritenuto da nessun riguardo dei lunghi, leali e buoni servizi prestati dai militari quando eccedano i quadri di formazione, perchè la Camera avrà nella sua saviezza stabilita una tariffa che potrà mettere il militare in posizione di vivere onoratamente e non nello stento i pochi giorni che gli rimangono dopo una carriera, la quale è d'uopo di riconoscere essere dessa tutto affatto speciale, al quale proposito il generale Lamoricière, non è gran tempo, dirigeva all'Assemblea di Francia alcune parole (*Movimento d'attenzione — Ascoltate! ascoltate!*) e diceva che il militare consacra alla patria non solo la sua vita, ma ancora tutto il suo tempo, vale a dire che il militare onorato che pose ogni sua cura nel servire col massimo impegno e fedeltà la sua patria, impiega ogni suo talento per rendersi vieppiù atto alla sua specialità, e quindi di rado avviene che esso possa trar partito dalle cognizioni e delle pratiche che faticò per 30 anni ad acquistare nella sfera militare onde migliorare la sua posizione nella sfera civile. (*Bravo! Bene!*)

**PRESIDENTE.** Faccio riflettere che tra le varie proposizioni fatte l'emendamento del deputato Dabormida che è soppressivo di questa parte dell'alinea dovrebbe aver la precedenza. Tale emendamento ove fosse adottato diminuirebbe di molto la discussione; parmi quindi che si potrebbe dapprima porre ai voti il medesimo.

**DABORMIDA.** Debbo osservare che si è discusso l'emendamento su questo terzo paragrafo perchè esso fu presentato pel primo dal deputato Menabrea, ma non si è votato ancora il paragrafo precedente su cui io desidererei di fare qualche osservazione.

*Voci.* A domani! a domani!

**PRESIDENTE.** Si rimanderà questa discussione a domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

- 1° Relazioni di Commissioni se ve ne saranno in pronto;
- 2° Relazioni di petizioni;
- 3° Seguito della discussione sul progetto di legge per le pensioni e giubilazioni militari.